

Piang Comune

COMUNE DI FIORANO MODENESE
PROVINCIA DI MODENA

Variante 2013 al

P S C


PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Adozione: Del. C.C. n. 37 del 11.07.2013	Approvazione: Del.C.C. n. 21 del 27.03.2014
--	---

NORME

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente

MARZO 2014



P i a n g o m u n e

COMUNE DI FIORANO MODENESE
PROVINCIA DI MODENA

Variante 2013 al

P S C

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Adozione: Del. C.C. n. 37 del 11.07.2013

Approvazione: Del.C.C. n. 21 del 27.03.2014

NORME

Il Sindaco
CLAUDIO PISTONI

Il Segretario Comunale
ANNA MARIA MOTOLESE

Progettista responsabile:

Roberto Farina (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano:

Bruno Bolognesi (Comune di Fiorano Modenese)

Gruppo di lavoro OIKOS RICERCHE Srl:

Francesco Manunza, Diego Pellattiero

Antonio Conticello (S.I.T. ed elaborazioni cartografiche) -

Collaboratori:

Roberta Benassi (elaborazioni grafiche) - Concetta Venezia (segreteria – editing)

Relazione geologica e Microzonazione sismica:

dott.geol. Antonio Maria Baldi (S.G.G.srl)

Gruppo di lavoro S.G.G. Srl:

Filippo Ricci (coordinatore e interpretazione)

Duccio Notari (G.I.S. ed elaborazioni cartografiche)

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente
MARZO 2014

INDICE

TITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1	Oggetto del Piano Strutturale Comunale	1
Art. 2	Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia	1
Art. 3	Elaborati costitutivi del PSC	1
Art. 4	Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del Piano	5
TITOLO II	CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE, GEOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRITORIO	7
CAPO I	ZONE DI DISSESTO	7
Art. 5	Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	7
Art. 6	Aree caratterizzate da potenziale instabilità	10
Art. 7	Aree soggette a vincolo idrogeologico	11
Art. 8	Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi	11
CAPO II	RISCHIO IDRAULICO	13
Art. 9	Rischio Idraulico: Oggetto e individuazione cartografica	13
Art. 10	Aree soggette a criticità idraulica	13
Art. 11	Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua (art.9 c.2 PTCP)	14
Art. 12	Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua (art.10 PTCP)	21
CAPO III	RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	23
Art. 13	Riduzione del rischio sismico	23
CAPO IV	VULNERABILITA' AMBIENTALI	26
Art. 14	Zone di protezione delle acque sotterranee (art. 12A PTCP)	26
Art. 15	I crinali (artt. 20 e 23C PTCP)	29
Art. 16	Patrimonio geologico	32
Art. 17	Vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale e Insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante	32
Art. 18	Tutela dei campi pozzi per la captazione di acque sotterranee: zone di tutela assoluta e zone di rispetto	33
Art. 19	Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (art. 13B PTCP)	35
Art. 20	Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art.81 c.5 PTCP)	35
Art. 21	– Elementi funzionali della rete ecologica provinciale (art. 28 PTCP)	36
Art. 22	Zone di tutela naturalistica (art. 24 PTCP)	39
TITOLO 3	NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL	

	TERRITORIO	41
Art. 23	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 PTCP)	41
Art. 24	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette a Decreto di tutela (art. 40 del PTCP)	42
Art. 25	Riserva Naturale delle Salse di Nirano (art.31 PTCP)	42
Art. 27	Sistema forestale e boschivo (art. 21 PTCP)	44
Art. 27.a	Oggetto e individuazione cartografica	44
Art. 27b	Disposizioni di tutela dei boschi	44
Art. 27c	Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela (art. 21A PTCP)	46
Art. 28	Siti archeologici soggetti a tutela e potenzialità archeologica del territorio (art. 41A PTCP)	47
Art. 29	Insedimenti storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 42 del PTCP)	49
Art. 30	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art. 44A PTCP)	49
Art. 31	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica (art.44B PTCP)	51
Art. 32	Divieto di installazioni pubblicitarie (art.33 PTCP)	51
TITOLO 4	DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO	52
Art. 33	Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni	52
Art. 34	Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie	52
Art. 35	Contributo di sostenibilità	55
CAPO 4.1	NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	58
Art. 36	Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica	58
Art. 37	Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico	58
Art. 38	Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico	58
Art. 39	AS - Centri storici	59
Art. 40	Prescrizioni e direttive definite dal PSC per il POC entro gli ambiti AS dei Centri storici	59
Art. 41	IS - Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale	60
Art. 42	ES - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale	60
CAPO 4.2	NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO	61
AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AC		61
Art. 43	AC - Definizione e perimetrazione	61
Art. 44	Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AC	62
Art. 45	Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AC – Modifiche relative alle dotazioni	62
Art. 46	Attuazione dei PUA compresi entro gli ambiti AC, approvati all'atto dell'adozione del PSC	63

AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR	63
Art. 47 Definizione e perimetrazione degli ambiti AR	63
Art. 48 AR* - Ambiti da riqualificare costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione della Variante al PSC	65
AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - AN	65
Art. 49 Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN	65
Art. 50 AN.2 - Ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione della Variante al PSC	66
Modalità di attuazione del PSC negli ambiti soggetti a POC	67
Art. 51 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR e AN	67
Art. 52.1 Selezione in sede di POC degli interventi da attuare entro gli ambiti AR e AN	67
Art.52.2 Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1 attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico	69
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE – APS	71
Art. 53 - Definizione	71
Art. 54 Articolazione degli ambiti APS e criteri di intervento	72
Art. 55 Modalità di attuazione degli ambiti APS	73
Art. 56 Aree ecologicamente attrezzate	74
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI - APC	75
Art. 57 Definizioni e articolazione	75
Art. 58 Sub-ambiti perimetrati degli ambiti APS e APC soggetti a interventi unitari convenzionati	76
POLI FUNZIONALI - PF	76
Art. 59 Definizione	76
Art. 60 Modalità di attuazione	77
CAPO 4.3 DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE	77
Art. 61 Classificazione del territorio rurale	77
Art. 62 Aree di valore naturale e ambientale – AVA	77
Art. 63 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP	78
Art. 64 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - APA	79
Art. 65 Ambiti agricoli periurbani - AAP	79
Art. 66 Interventi edilizi in territorio rurale	80
Art. 67 - Aree soggette al PAE	81
Art. 68 Classificazione	81
Art. 69 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali	82
Art. 70 Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi	83
Art. 71 Modalità di attuazione	83
Art. 72 Servizi scolastici	83
Art. 73 Parcheggi pubblici	84

Art. 74	Infrastrutture per la mobilità - MOB	84
Art. 75	Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO	85
Art. 76	Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione	86
Art. 77	Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti – indirizzi per il R.U.E. e il P.O.C.	86
Art. 78	Progetti speciali	88

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Piano Strutturale Comunale

1 Il Piano Strutturale Comunale, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dai Comuni con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

2 Il P.S.C. è redatto con i contenuti e per gli effetti di cui all'art.28 della L.R. 20/2000, che riguardano i territori di entrambi i comuni, come esplicitato dalla cartografia di piano e dalle schede d'ambito.

Art. 2 Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia

1 Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC le Amministrazioni comunali sospendono, fino all'approvazione del P.S.C., ogni determinazione in merito:

- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.

3 Limitatamente all'ambito di riqualificazione sovracomunale AR (S-F) ed alla previsione di Accordo Territoriale ad esso relativa, l'efficacia del P.S.C. di Fiorano Modenese è soggetta al rispetto delle condizioni contenute in tale accordo.

Art. 3 Elaborati costitutivi del PSC

1 *Elaborati specifici della presente Variante al PSC:*

- Relazione illustrativa della Variante
- Norme (*sostituisce l'elaborato "Norme" del PSC vigente*)
- Schede relative agli ambiti territoriali (*sostituisce l'elaborato "Schede relative agli ambiti territoriali" del PSC vigente*)
- Studio di microzonazione sismica di secondo livello: Relazione ecnca (*integra la Relazione geologica del PSC vigente e ne sostituisce la parte sismica*)
- VALSAT/VAS della Variante al PSC (*integra e aggiorna l'elaborato "VALSAT" del PSC vigente*)

Elaborati del Piano Strutturale, non modificati dalla Variante:

- Relazione generale
- Relazione geologica: schede descrittive
- Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese relativo alle aree produttive di rilievo sovracomunale
- Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese

relativo ai Poli Funzionali

- VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)

Tavole

Elaborati specifici della presente Variante al PSC (sostituiscono le tavv. 1, 2, 3, 4 del PSC vigente):

- Tav. 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali (2 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 2 – Tutele e vincoli di natura ambientale (2 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 3 – Tutele e vincoli di natura storico-culturale paesaggistica e antropica (2 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 4 – Sintesi delle previsioni sul sistema della mobilità (1 tavola in scala 1:10.000)

Elaborati specifici della Variante al PSC, che sostituiscono integralmente la tav. 5 e 6 del PSC vigente (Pericolosità sismica locale - Inidoneità territoriale per insediamenti e strutture fisse di protezione civile):

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO

- Carta delle indagini (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta geologica (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta MOPS - Microzone omogenee in prospettiva sismica (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta delle Frequenze (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta delle velocità delle onde di taglio s (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta del fattore di amplificazione PGA (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta del fattore di amplificazione – intensità spettrale $0,1s < T_0 < 0,5s$ (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta del fattore di amplificazione – intensità spettrale $0,5s < T_0 < 1,0s$ (4 tavole in scala 1:5.000)

Quadro Conoscitivo del PSC

Gruppo	Sottogrup.	TITOLO ELABORATO / TAVOLA	Tipo/scala
QC.A		Sistema economico e sociale	Descrittivo
<i>Allegati cartografici:</i>			
QC.A.1		Localizzazione industrie ceramiche	1 : 15.000
QC.B		Sistema naturale e ambientale	Descrittivo
<i>Allegati cartografici:</i>			
QC.B.1	Tav. 1.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta geolitologica	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 1.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta geolitologica	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 2.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta delle isobate del tetto delle ghiaie e dell'infiltrabilità dei suoli	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 2.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta delle isobate del tetto delle ghiaie e dell'infiltrabilità dei suoli	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 3.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta	

		geomorfologica	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 3.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta geomorfologica	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 4.a.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 4.a.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 4.b.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 4.b.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 5.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta delle classi di edificabilità	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 5.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta delle classi di edificabilità	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 6.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità fisiche di paesaggio	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 6.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità fisiche di paesaggio	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 7.1	Indagine geologica e geomorfologica: carta di sintesi: aree da sottoporre a tutela e aree trasformabili	1 : 10.000
QC.B.1	Tav. 7.2	Indagine geologica e geomorfologica: carta di sintesi: aree da sottoporre a tutela e aree trasformabili	1 : 10.000
QC.B.2	Tav. 0	Sintesi delle limitazioni ambientali	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 1	Analisi ambientale: Acque sotterranee – piezometria	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 2	Analisi ambientale: Acque sotterranee – isocrone dei nitrati	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 3	Analisi ambientale: Vulnerabilità degli acquiferi	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 4	Analisi ambientale: Acque superficiali (rete fognaria)	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 5	Analisi ambientale: Carico idraulico	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 6	Analisi ambientale: Siti contaminati	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 7	Analisi ambientale: Aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 8	Analisi ambientale: Sorgenti di campi elettromagnetici	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 9	Analisi ambientale: Zonizzazione acustica	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 10	Analisi ambientale: Carta delle emissioni di polveri da industrie	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 11	Analisi ambientale: Fattori di pressione antropica	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 12	Analisi ambientale: Aree di attenzione	1 : 25.000
QC.B.2	Tav. 13	Analisi ambientale: Vocazione d'uso dei suoli	1 : 25.000
QC.C		Sistema territoriale	Descrittivo
<i>Allegati:</i>			
QC.C.1		Tessuti urbani e aree di riqualificazione: ambiti di	

		approfondimento	Descrittivo
QC.C.2	Tav.1	Atlante con individuazione dei fabbricati censiti	1 : 2.000
QC.C.2	Vol. 1	Territorio rurale: analisi degli insediamenti ed edifici isolati di interesse storico	Schede
QC.C.2	Vol. 2a	Territorio urbanizzato: analisi del centro storico e dell'area urbana centrale di Fiorano	Schede
QC.C.2	Vol. 2b	Territorio urbanizzato: analisi degli insediamenti ed edifici isolati di interesse storico	Schede
QC.C.2	Vol. 3	Schedatura degli edifici non storici nel territorio rurale	Schede
QC.C.3		Progetto riassetto sistema drenaggio urbano	Descrittivo
QC.C.3	Tav.1	Carta acque pubbliche	1 : 13.500
QC.C.3	Tav.2	Carta reticolo delle bonifiche	1 : 13.500
QC.C.3	Tav.3	Stato di fatto della rete fognaria pubblica	1 : 10.000
QC.C.3	Tav.4	Piano riassetto reticolo bonifiche	1 : 13.500
QC.C.3	Tav.5	Reticolo di bonifica residuo da riutilizzare	1 : 7.000
QC.C.3	Tav.6	Planimetria bacini scolanti	1 : 10.000
QC.C.3	Tav.7	Piano scolo acque meteoriche dal margine collinare	1 : 10.000
QC.C.3	Tav.8	Piano drenaggio acque meteoriche in area urbana	1 : 10.000
QC.C.3	Tav.9	Piano risanamento ambientale - fogne reflui urbani	1 : 10.000
QC.C.4		Indagini sulla distribuzione del traffico	Schede
QC.C.5		Rete acquedotto e acque superficiali	1 : 25.000
QC.C.6		Rete elettrodotti e metanodotti	1 : 25.000
QC.C.7		Evoluzione storica del tessuto urbano	1 : 15.000
QC.C.8		Carta delle evidenze archeologiche	1 : 25.000
QC.C.9		Carta dei servizi	1 : 15.000
QC.D		Sistema della pianificazione	Descrittivo
<i>Allegati:</i>			
QC.D.1	Parte 1	Analisi dei Piani Particolareggiati	Schede
QC.D.1	Parte 2	Analisi dei Piani Particolareggiati	Schede
QC.D.1	Tav. 1	Gestione della pianificazione: attuazione del PRG di Fiorano Modenese attraverso l'analisi dei Piani Particolareggiati	1 : 10.000
QC.D.2		Sintesi della pianificazione urbanistica	1 : 25.000

B.1 AGGIORNAMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO Descrittivo

2 Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall'applicazione contestuale delle norme relative a:

- tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio (Titolo 2 delle Norme, tavole 2 e 3 della cartografia)
- ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Titolo 3 delle Norme, tavole 1 della cartografia).

Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle "Schede relative agli ambiti territoriali" e dalle schede di VALSAT riferite agli stessi ambiti, che costituiscono parte

integrante dell'apparato normativo del PSC.

Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle "Schede relative agli ambiti territoriali" e dalle schede di ValSAT/VAS riferite agli stessi ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE (Normativa e tavole 1:2.000 "Ambiti e trasformazioni territoriali"), in coerenza con le prescrizioni del PSC.

3. Sono fatti salvi i PUA pubblici e privati approvati e convenzionati ai sensi dell'art. 1.6 delle presenti Norme.

Art. 4 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del Piano

1 In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/20:

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel sistema insediativo storico sia negli ambiti da riqualificare;
- le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 29 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., il RUE stabilisce, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del presente Piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, e ne detta i relativi indici e parametri urbanistici.

2 In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Come prescritto al comma 1 del citato art. 30 L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., trascorso il periodo di cinque anni, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

3 Il dimensionamento abitativo del PSC è stabilito in 1.240 alloggi.

4 Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda abitativa, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa definita dal PSC, tenendo conto dello stato reale di attuazione delle previsioni del Piano vigente e dell'aggiornamento delle previsioni relative alla domanda.

Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di domanda insediativa non soddisfacibile comporta l'esigenza di revisione del PSC secondo le

procedure di legge.

Monitoraggio del Piano:

5 L'Amministrazione Comunale promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del P.S.C., delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale unitario.

6 L'Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative interessate, provvede all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente.

7 Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:

- il dimensionamento massimo dell'offerta residenziale stabilito nel quindicennio, pari a 1.240 alloggi ;
- il dimensionamento residenziale residuo del Piano (alloggi e ST) a seguito delle quote resa operative del POC o da sua variante.

[Il superamento di tale limite comporta la revisione del PSC con le procedure di legge](#)

- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della L.R.20/2000;
- l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo;
- l'attuazione delle dotazioni territoriali e del "Documento Programmatico per la Qualità Urbana";
- il bilancio complessivo dell'attuazione del Piano, calcolato attraverso la distribuzione territoriale e la valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni ammesse dal PSC inserite nel POC e attuate.

6 In sede di redazione e approvazione dei POC costituiscono riferimento per la verifica delle azioni e per il monitoraggio del Piano:

- l'Accordo Territoriale sulle aree produttive di rilievo sovracomunale
- l'Accordo Territoriale relativo all'attuazione dell'ambito da riqualificare di rilievo sovracomunale "ex Cisa-Cerdisa"
- l'Accordo art.18 con il Comune di Maranello e con i privati relativo all'ambito da riqualificare "ex Ceramiche Piemme".

Per entrambi gli ambiti il Comune di Fiorano Modenese si impegna in sede di elaborazione del POC o di varianti al PSC a dare opportuna informazione al Comune di Sassuolo e alla Provincia di Modena al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

TITOLO II - CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE, GEOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRITORIO

CAPO I ZONE DI DISSESTO

Art. 5 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nella tav.2 del PSC come:

- a. aree interessate da frane attive (FA): corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo;
- b. aree interessate da frane quiescenti (FQ): corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante D.G.P.V..
- c. fasce di rispettoe sistemi franosi.

Nelle aree interessate da frane attive e da frane quiescenti di cui al presente articolo, anche in conformità ed in attuazione alle prescrizioni dettate dai commi 3, 4, 5 e 6 e dalle direttive di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'art. 15 del PTCP2009, si stabilisce quanto segue:

2. Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1, lettera a. non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui alla lettera a. è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui alla lettere a. e b. le pratiche coltura=li eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Nelle aree interessate da frane attive di cui alla lettera a. sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume, e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma 2 e successivo comma 5, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

E' consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali e non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e con la sua possibile evoluzione, volto a dimostrare la non influenza negativa delle opere sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Nella localizzazione di infrastrutture destinate alla produzione di energia sono in ogni caso da rispettare le prescrizioni contenute nelle Deliberazioni dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 6 dicembre 2010, n. 28 e 26 luglio 2011, n. 51, che escludono la possibilità di insediamento di alcune tipologie di impianti in aree soggette a frane attive (ad es. tali aree sono definite aree non idonee per impianti eolici nella Direttiva n.51/2011).

Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro possibile evoluzione, sono stabilite, in riferimento ad ogni singolo caso, attraverso al redazione di specifiche indagini d'ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognostiche, a cura di un tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a 50 m. dal limite delle aree contigue ai corpi di frana, interessate ad accertati elementi ed indizi geomorfologici di instabilità rilevati in sede di indagine geologica.-geomorfologica (fessurazioni, stati di deformazione dei terreni, ecc.), che pertanto risultano essere direttamente coinvolgibili nel dissesto medesimo. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 2.

4. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al comma 1, lettera b., non comprese nelle aree di cui al successivo comma 6, non sono ammesse nuove edificazioni.

a) Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi conservativi così come definiti dalla L.R. 31/2002, con esclusione di interventi che comportino o prevedano l'aumento dell'esposizione al rischio;

b) Unicamente in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite dall'apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po alla direttiva stessa, sono ammessi:

- la ristrutturazione dei fabbricati esistenti ed eventuali interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, qualora ammessi dal RUE, per adeguamenti igienico-funzionali ed ai fini della riduzione del rischio sismico ;

- il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole, nei termini previsti dal P.S.C. e dal R.U.E.

c) Unicamente in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite dall'apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po alla direttiva stessa, valgono le seguenti disposizioni:

c.1 sono fatte salve le previsioni degli interventi previsti nella pianificazione previgente (se confermati dal P.S.C. e dal R.U.E.), che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità; a tal fine nella Relazione geologica degli strumenti attuativi o degli interventi edilizi diretti è contenuta una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica degli interventi previsti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del PTCP. Tale verifica è effettuata sulla base delle

metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po, fornendo altresì indicazioni delle misure ad adottare al fine di rendere compatibili le previsioni con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

c.2 è ammessa la previsione di nuovi interventi edilizi di non rilevante estensione ed a completamento degli insediamenti urbani per quanto consentiti dalle norme del presente Piano, solamente ove si dimostri sia l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili, sia la loro compatibilità con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti.

d) la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale adeguamento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture pubbliche, compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili come individuati dalla legislazione in materia, che siano al servizio degli insediamenti esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle altre disposizioni di cui ai precedenti commi, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative per la localizzazione, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Ai sensi dell'art. 81 c.5 del PTCP le aree comprese all'interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto, disciplinati dall'art.15 del PTCP; sono definite zone non idonee per tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, di cui all'art.81 c.2 del PTCP.

Per quant'altro, si rinvia alle disposizioni contenute al comma 5 dell'articolo 15 e all'articolo 89 del vigente PTCP, nonché alle normative ed alle disposizioni nazionali e regionali di settore.

5. Tutti gli interventi consentiti in aree interessate da frane attive o da frane quiescenti sono in ogni caso subordinati ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008), nonché alla normativa vigente in materia sismica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

6. Al fine della riduzione del rischio idrogeologico e della tutela della pubblica incolumità, gli interventi si devono attenere alle seguenti ulteriori disposizioni:

- a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate, ad assetto sub verticale, e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese;
- b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati, dei sistemi di frattura, giunti, delle scarpate sottese.
- c) fasce di rispetto e salvaguardia, e sistemi franosi costituiti dall'involuppo di singole frane.

7 Nella fascia all'intorno delle aree di cui al comma 1 lett. c di larghezza pari a 30 m., come cartografata nella Tavola 2 del presente PSC "Tutele e vincoli di natura ambientale", si prescrive che ogni intervento edilizio sia subordinato alla presentazione, unitamente al progetto, di una relazione geologico-geotecnica basata su specifiche indagini, che fornisca le prescrizioni per l'intervento previsto in maniera da garantire non solo la stabilità generale presente, ma anche il miglioramento della stabilità stessa almeno nei confronti della situazione idrogeologica.

Tale indagine dovrà avere i contenuti conoscitivi definiti dal RUE.

8 Nelle aree di cui al primo comma lettera b) non sono ammesse nuove edificazioni; oltre agli interventi di cui al comma 4 è consentita la ristrutturazione dei fabbricati esistenti.

Interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti e di nuova edificazione di fabbricati destinati ad attività agricole aziendali sono consentiti, a seguito dell'approvazione di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), limitando in ogni caso gli ampliamenti e/o i nuovi fabbricati ad un massimo del 20% della superficie complessiva preesistente; gli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione sono subordinati ad una verifica complessiva, da eseguire in fase attuativa, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. I contenuti di tale verifica sono individuati dal RUE.

9 In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, come individuate nella Tavola 2 del presente PSC "Tutele e vincoli di natura ambientale", non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza pari all'altezza delle scarpate sottese.

Il PSC e il POC possono individuare opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico prevedendo l'eventuale realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

Art. 6 Aree caratterizzate da potenziale instabilità

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano all'area potenzialmente instabile delimitata nella Tavola 2 del presente PSC "Tutele e vincoli di natura ambientale", corrispondente ad un conoide di deiezione potenzialmente attivo.

2 In tali aree valgono le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del precedente art.5.

Art. 7 Aree soggette a vincolo idrogeologico

1 Le aree soggette a vincolo idrogeologico, che interessano ampie porzioni del territorio comunale, fanno riferimento all'art.7 del RD 3267/1923 ed al successivo regolamento di applicazione approvato con R.D.L. 1126/1926. Queste norme sottopongono a tutela le aree che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno "possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1, R.D.L. 3267/1923).

2 Gli interventi richiedono la preventiva autorizzazione ai sensi del suddetto R.D.L. 3267/1923.

Art. 8 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi

1 La Tavola 2 del presente PSC individua tutte le forme calanchive, e relative fasce di rispetto dello spessore di 20 m, distinte in:

- a. calanchi peculiari (A), segnalati per la loro elevata valenza paesistica intrinseca;
- b. calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi la cui valenza paesistica è minore di quelli peculiari;
- c. forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema;

2 Nell'ambito dei **calanchi peculiari (A)**, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme.

In particolare sono vietati: *interventi di nuova edificazione*, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.

Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli

3 Nell'ambito dei **calanchi tipici (B)** individuati dal PSC come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A).

In osservanza dell'art. 23B comma 5 del PTCP, qualora gli strumenti di pianificazione sovracomunale l'abbiano previsto (sulla base di una valutazione e documentazione di un bisogno non altrimenti soddisfacibile, corredata da un apposito studio di impatto ambientale e visivo e da una verifica della stabilità idrogeologica dei siti), possono essere rilasciati atti di

competenza comunale nelle zone immediatamente circostanti dei calanchi tipici (B), ai fine della realizzazione:

- a. linee e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- b. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- c. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- d. attività estrattive di modeste dimensioni.

4 Nell'ambito delle **forme subcalanchive (C)**, di cui al precedente comma 2, sono vietati gli interventi di nuova edificazione.

Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

5 Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi (fasce di rispetto di 20 m.), l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito del PSC e del RUE, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti.

L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare la visibilità da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglia l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.

In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, operativi ed attuativi, sulla base di apposite analisi documentali, devono prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.).

Negli ambiti circostanti i calanchi l'edificazione, anche connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione, va corredata da uno studio di impatto visivo e deve prevedere misure di mitigazione.

6 Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al comma 2 ricadenti all'interno di zone di cui all'art. 39 o all'art. 24 del PTCP prevalgono le norme più restrittive.

CAPO II RISCHIO IDRAULICO

Art. 9 Rischio Idraulico: Oggetto e individuazione cartografica

1. In relazione alla presenza di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, alle condizioni di pericolosità idraulica del territorio, ed alla necessità di tutela dei caratteri ambientali dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua, sulle tavole del P.S.C. sono individuati e sono oggetto delle presenti norme :

- gli *invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, e corpi idrici superficiali* che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e comprendenti: per il fiume Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria; altri corsi d'acqua naturali classificati Torrenti e Rii dalla Carta Tecnica Regionale; invasi ed alvei di laghi e bacini.

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua distinte in:

- le *fasce di espansione inondabili*, ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
- le *zone di tutela ordinaria*, corrispondenti alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Art. 10 Aree soggette a criticità idraulica

1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 11 e 12 (in applicazione delle disposizioni degli artt. 9 e 10 del PTCP), ai fini dell'applicazione delle direttive e degli indirizzi di cui ai seguenti commi viene rappresentato il limite delle aree soggette a criticità idraulica, per il quale la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l'obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i..

Tali programmi e i piani di emergenza per la difesa della popolazione e del territorio investono anche i territori di cui agli articoli 9, 10 del PTCP.

2. Nel territorio che ricade all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica, di cui al comma 1, il Comune nell'ambito della elaborazione del RUE e del POC dispone l'adozione di misure volte alla prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico. In particolare sulla base di un bilancio relativo alla sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali sul sistema idrico esistente, entro tale ambito territoriale definito dal piano, il PSC prevede:

- per i nuovi insediamenti e le infrastrutture - l'applicazione del principio di invarianza idraulica (o udometrica) attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l'adozione di soluzioni

alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate;

– - per gli interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane l'applicazione del principio di attenuazione idraulica attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, attraverso una serie di interventi urbanistici, edilizi, e infrastrutturali in grado di ridurre la portata scaricata al recapito rispetto alla situazione preesistente.

3. Per la gestione del rischio idraulico attraverso l'applicazione dei principi di invarianza e attenuazione idraulica, di cui al comma precedente, il Comune può procedere sulla base della metodologia riportata a titolo esemplificativo nell'Appendice 1 della Relazione del PTCP. In fase di prima applicazione si individua come parametro di riferimento per l'invarianza idraulica a cui i Comuni possono attenersi il valore di 300-500 mc/ha di volume di laminazione per ogni ettaro impermeabilizzato.

4 Nel territorio rurale di pianura, che ricade all'interno del suddetto limite delle aree soggette a criticità idraulica, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un'idonea documentazione.

5 Per gli interventi nel territorio rurale di cui al precedente comma, l'Autorità idraulica responsabile dello scolo di quel bacino esercitano l'attività di controllo e la Provincia interviene anche attraverso accordi territoriali per coordinare la gestione di tali attività.

Art. 11 Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua (art.9 c.2 PTCP)

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella tav.2 del PSC "Tutele e vincoli di natura ambientale". Esse costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli invasi ed alvei di cui al successivo art.12 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PSC persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche.

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici definite dal comma 3 dell'art.9 del PTCP; rispetto a tali previsioni eventualmente escluse, il Comune valuta le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine deve essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, con riferimento anche a quanto previsto ai commi 23 e 24 dell'art.9 del PTCP.

Le zone di cui al presente articolo si suddividono in "Fasce di espansione inondabili" e in "Zone di tutela ordinaria" di seguito normate.

DISCIPLINA DELLE FASCE DI ESPANSIONE INONDABILI

3. Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili, al fine della riduzione del rischio idraulico, per favorire il formarsi della vegetazione spontanea nonché la costituzione di corridoi ecologici, in conformità al Titolo 6 e al comma 7 dell'art. 9 del PTCP:

sono vietati:

a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami prodotti da allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;

4. Nelle fasce di espansione inondabili e comunque entro una fascia di 10 ml. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e dei corsi d'acqua naturali, sono inoltre vietati:

d. la nuova edificazione di manufatti edilizi, compresi rustici aziendali, interaziendali e altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

e. la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

f. l'utilizzazione agricola del suolo che configga con gli obiettivi del presente comma;

g. l'attività di allevamento di nuovo impianto;

h. i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

5. Nelle fasce di espansione inondabili sono ammessi unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla L.R. 25 novembre 2002, n. 31, che non aumentino il livello di rischio e non comportino ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

Al fine della riduzione del livello di rischio il Comune nell'ambito dell'attuazione del PSC può individuare aree destinate ad edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nelle quali favorire il trasferimento degli usi e delle attività localizzati nei territori delle

fasce di espansione inondabile. Tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con accordi e convenzioni che garantiscano i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico, o in alternativa essere oggetto di convenzioni che impegnino i privati ad interventi di demolizione dei fabbricati, di ripristino ambientale, e alla destinazione delle aree ad usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, con rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali;

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

c. l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti;

d. infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, se consentite ai sensi dei commi 8 e 9, e progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche di cui al comma 10, dell' art. 9 del PTCP;

e. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

6. Oltre a quanto indicato ai commi 3-5 che precedono, nelle fasce di espansione inondabili, previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente ammessa la realizzazione delle seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati ;

- corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

- capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla precedente lettera a);

- infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 9 del PTCP;

- eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.

7. Nelle fasce di espansione inondabili le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 5 e 6, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni.

8. Attraverso il POC, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, il Comune può localizzare le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma precedente, oltre che nelle fasce di espansione inondabili anche nelle zone di tutela ordinaria. In particolare la pianificazione attuativa recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma e al comma precedente mediante l'individuazione di destinazioni d'uso che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e la tutela naturalistica e ambientale della zona, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche.

9. Dalla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993) per gli ambiti da questo individuati, e dalla data di entrata in vigore del PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma 17 dell'art.9 del PTCP, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10. Gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei hanno lo scopo di mantenere l'efficienza idraulica e la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e garantire la funzionalità e la continuità ecologica degli ecosistemi, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici. Tali interventi devono in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

11. Nelle fasce di espansione inondabili e nelle zone di tutela ordinaria, in coerenza con quanto disposto dai Capi 2.B e 2.D della presente Variante al PSC il Comune promuove:

- la costituzione di parchi fluviali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione;
- la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;

- il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse, ecc.;
- la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Tutti gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.

Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione amministrativa. Ai fini dell'adozione del provvedimento l'Amministrazione o il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle Norme del PTCP e solamente a seguito del raggiungimento dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Po che assegna al PTCP il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art. 2 della L.R. 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.

Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI" (allegata alla deliberazione C. I. dell'Autorità del Bacino del Po n.8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono entro un'area di esondazione in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA regionale (art. 13B, comma 5 delle norme del PTCP).

DISCIPLINA DELLE ZONE DI TUTELA ORDINARIA

12. Nelle zone di tutela ordinaria, previo parere favorevole dell'Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 3, sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali:

- linee di comunicazione viaria

- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- invasi ad usi plurimi;
- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati ;
- la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, con esclusione di una fascia di 10 ml. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua naturali;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- aree attrezzabili per la balneazione.

I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

13. La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 12, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del solo comune di Fiorano Modenese ovvero di parti della popolazione del comune di Fiorano Modenese e di un comune confinante, e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

14. Nelle zone di tutela ordinaria, fermo restando quanto specificato ai commi 12 e 13, sono comunque consentiti le seguenti attività ed interventi:

- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- gli interventi nei complessi turistici all'aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti di sicurezza richiesti; tali interventi devono trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 8;
- il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati ;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima

esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

15. Le opere infrastrutturali di cui al comma 5 lett.d e al comma 14 lett. E, nonché le strade poderali ed interpoderali, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

16. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente Piano per gli ulteriori ambiti da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo produttivo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi;

19. Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

- dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica;

- di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati dalla produzione;

- di un'utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale.

Art. 12 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua (art.10 PTCP)

1. Nella Tav.2 del P.S.C. sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

- a. corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del comma 3 dell'art. 34 delle Norme del PTPR;
- b. invasi ed alvei di laghi e bacini.

In questi ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;

2. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente:

- a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente negli invasi ed alvei.

3. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono comunque vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma 3, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo; in particolare per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, la documentazione relativa ad ogni modificazione morfologica deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino per l'adeguamento delle perimetrazioni;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), ancorché provvisorio, nonché l'apertura di impianti di gestione dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate derivata dagli interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i.;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali;

– le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m. dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

– la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

4. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'Ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, in dette zone

– possono essere realizzate le opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature nei termini e limiti di cui ai commi 8, 9 e 15, nonché alle lettere c, e, ed f, del comma 11 dell'art. 9, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti non completamente interrati, può prevedersi l'attraversamento esclusivamente in trasversale. In particolare, le opere connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell'art.9 del medesimo PTCP.

– sono ammessi interventi conservativi limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sui manufatti eventualmente esistenti in zone d'alveo, se aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale; non sono ammessi la ristrutturazione edilizia, né cambi d'uso in aumento del carico urbanistico;

– possono essere realizzate le opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte. Il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione planimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 17/1991, i quantitativi derivanti dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal PIAE.

6. Negli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua di cui al comma 1 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del PTCP, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento

ed ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica. Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione amministrativa. Ai fini dell'adozione del provvedimento l'Amministrazione o il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e solamente a seguito del raggiungimento dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po che assegna al PTCP il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art. 2 della L.R. 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.

Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI" (allegata alla Deliberazione n. 8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento agli alvei dei fiumi in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA regionale.

CAPO III RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 13 Riduzione del rischio sismico

1. Definizione e finalità della microzonazione sismica

1.1 La Microzonazione Sismica del territorio del comune di Fiorano modenese è stata eseguita per valutare la pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo; in sostanza la microzonazione sismica individua e caratterizza le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico. Le zone omogenee del territorio sono indicate nelle cartografie di cui al successivo comma 2.

1.2 Nelle carte di Microzonazione sono individuati anche gli areali che necessitano del terzo livello di approfondimento (colore rosso).

2. Elaborati di riferimento

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO

- Carta delle indagini (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta geologica (4 tavole in scala 1:5.000)

- Carta MOPS - Microzone omogenee in prospettiva sismica (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta delle Frequenze (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta delle velocità delle onde di taglio s (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta del fattore di amplificazione PGA (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta del fattore di amplificazione – intensità spettrale $0,1s < T_0 < 0,5s$ (4 tavole in scala 1:5.000)
- Carta del fattore di amplificazione – intensità spettrale $0,5s < T_0 < 1,0s$ (4 tavole in scala 1:5.000).

In sede di pianificazione operativa ed attuativa, devono essere rispettate le prescrizioni e indicazioni espresse nelle presenti norme e nei suddetti elaborati.

3. Riduzione del rischio sismico: disposizioni generali

3.1 Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.

In particolare per il calcolo dell'azione sismica di progetto nelle aree in cui è richiesto il terzo livello di approfondimento non è ammesso l'approccio semplificato previsto dalle NTC 2008.

3.2 Tutto il territorio comunale, essendo costituito ovunque da profili stratigrafici caratterizzati da $V_s \leq 800$ m/sec, è soggetto ad amplificazione stratigrafica; pertanto in fase di progettazione per opere di ingegneria, dovrà essere sempre valutata l'amplificazione sismica secondo le procedure indicate dalle NTC 2008.

3.3 La Carta delle Frequenze costituisce il riferimento per la pianificazione attuativa e per le Norme tecniche di attuazione / Regolamento Urbanistico Edilizio, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.

3.4 Per una valutazione corretta dell'azione sismica di progetto, che tenga cioè conto dei risultati di MS, si devono considerare i risultati dello studio di MS, in termini di maggiore o minore pericolosità dell'area (Carte dei fattori di Amplificazione), di modello stratigrafico (Carta geologica), di valori di F_0 (Carta delle frequenze), di valori di V_{S_H} o $V_{S_{30}}$ (Relazione tecnica); sulla base di questi dati il progettista deciderà se applicare l'approccio semplificato o meno e, nel caso di approccio semplificato individuare la corretta categoria di suolo.

3.5 Al fine di limitare gli effetti di un sisma, la pianificazione attuativa si deve garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra Fattori di amplificazione (a) e Periodo di vibrazione dei fabbricati (b), avendo considerazione al fatto che:

- a. il territorio è suddiviso in zone in cui i valori di amplificazione (P.G.A. e Intensità di Housner - IS nei periodi compresi tra 0,1–0,5sec e tra 0,5–1sec), riportati sulle carte dei fattori di amplificazione.
- b. il periodo fondamentale di vibrazione per macro-tipologie di fabbricati è

indicativamente:

- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,1 - 0,3 sec (ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore "civile" realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva, aventi max 3 ÷ 4 piani)¹
- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,3 - 0,5 sec (ricadono in questo intervallo le più comuni strutture a telaio in cls aventi 4-6 piani, e per estensione anche le prefabbricate tipiche del settore produttivo-manifatturiero commerciale/industriale aventi altezza sottotrave inferiore a otto metri).
- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,5 -1,0 sec (ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realizzate a telaio in cls aventi oltre 5 piani, e per estensione magazzini verticali e manufatti alti e stretti quali silos, torri dell'acquedotto, ecc.)

Per i fabbricati che presentano periodo di vibrazione superiore a 1,0 sec sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.

4. Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento

4.1 Costituisce elaborato fondamentale del POC per gli interventi urbanistici ed edilizi eventualmente previsti negli ambiti per i quali è richiesto il terzo livello di approfondimento in base agli "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" /Delib. Ass. Legisl. Del 2 maggio 2007 n.112).

4.2 Nei suddetti areali gli obiettivi della microzonazione sono:

- fornire l'entità della risposta sismica locale;
- fornire le accelerazioni spettrali SA(g) per diversi periodi (almeno da $T_0 = 0,1s$ ad almeno $T_0 = 1s$);
- fornire l'entità degli "effetti indotti" sui sedimenti: liquefazione/densificazione e per il centro storico la presenza di cavità sepolte.

4.3 Le analisi di terzo livello dovranno essere effettuate, in caso di modifiche o variazioni urbanistiche, per le seguenti aree :

- Aree caratterizzate da movimenti franosi attivi e quiescenti
- Area coincidente con la faglia attiva denominata "Faglia di Sassuolo"

5 In sede di piano urbanistico attuativo o di richiesta di permesso di costruire, per la progettazione del singolo edificio, sia nelle condizioni attuali, sia in quelle di progetto (note le strutture di fondazione, i vani interrati tecnici o no, ecc.), si dovrà tener conto delle informazioni e dei risultati resi disponibili dello studio di microzonazione sismica.

¹ Si fa riferimento al metodo di Analisi lineare statica previsto dalle vigenti NTC 2008 punto 7.3.3.2

CAPO IV VULNERABILITA' AMBIENTALI

Art. 14 Zone di protezione delle acque sotterranee (art. 12A PTCP)

Descrizione delle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei"

1. Le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" si identificano nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" di cui all'art. 12A comma 1, nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano" di cui all'art. 12B, comma 1 e nelle "Zone di protezione delle acque superficiali" di cui all'art. 12C, comma 1.

2. Nella tavola 2 del presente Piano ("Tutele e vincoli di natura ambientale") sono riportate le sole delimitazioni complessive degli ambiti descritti al precedente comma 1, disciplinati ai sensi del presente articolo edell'art.12 A del PTCP.

3. Alle zonizzazioni riportate nella tavola 2 si applica la disciplina di cui ai successivi commi 5, 6, che costituiscono elemento di attuazione e approfondimento delle norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28.

Coordinamento con l'attuazione della rete ecologica provinciale

4. L'attuazione degli interventi relativi al governo delle acque avviene anche attraverso la verifica delle condizioni di compatibilizzazione delle principali azioni potenzialmente critiche rispetto alla rete ecologica (tra cui i bacini di accumulo idrico e le nuove derivazioni a scopo idroelettrico), valutando le modalità attraverso cui i nuovi interventi possano costituire nuovi elementi di interesse o di condizionamento per la rete ecologica, di cui agli artt. 21, 22 delle presenti Norme.

5. *Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura*

Le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

Tali zone sono articolate in:

a. aree di ricarica della falda (alimentazione) suddivise nei seguenti settori:

- settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

- settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo B.

6 *Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura*

6.1 Nelle aree di ricarica della falda descritte al precedente comma 5 lett. a., al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:

6.1.a Nei settori di ricarica di tipo B, C, di cui al comma 5 vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- Le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12B comma 4 delle Norme del PTCP (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);

- Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 13A del PTCP, lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) deve adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici.

6.2 Le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n.1782/2003 (D.M. 5/08/2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune") di seguito elencata:

- i Criteri di Gestione - Obbligatorî (CGO), elencati nell'Allegato III del suddetto Regolamento;

- le norme, elencate nell'Allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;

6.3 Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui all'Allegato 1.8 art. 13C, comma 2, lett. d.3.2;

6.4 Ai sensi dell'art.12A del PTCP, il PSC recepisce le seguenti direttive:

- si applica, ed eventualmente approfondita con particolare riferimento agli ambiti definiti a classi di sensibilità 1 e 2 (Carta n. 3.1 del PTCP), la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a.2 delle norme del PTA" riportata nell'omonimo Allegato 1.4 alle norme del PTCP;

- nelle aree urbane comprese nelle classi di sensibilità 1 (Carta n. 3.1) devono in particolare essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a

destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;

- i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo", di cui all'Allegato 1.4 alle norme del PTCP, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. I regolamenti urbanistici comunali devono contenere disposizioni in tal senso;

6.5 La localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal D. Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 17 delle presenti Norme;

6.6 nei settori di ricarica di tipo B, C di cui al comma 5 sono vietati:

- lo spandimento, ai sensi del D. Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;

- gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art. 104, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;

- gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per gli scarichi relativi alla categoria "a. dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 1.4 alle Norme del PTCP;

- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;

- per gli scarichi - derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui all'art. 13B comma 3 del PTCP;

6.7 La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D. Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

6.8 Nei settori di ricarica di tipo B di cui al comma 5, oltre alle norme di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.6, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) devono garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non sia stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e

successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa;

- nella formazione dei citati progetti deve essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2 dell'Allegato 1.8 alle Norme del PTCP;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5 "Tutela acque" sub. 5, parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse scariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006;

6.8 Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B comma 6 del PTCP;

6.9 La realizzazione degli "Impianti geotermici di climatizzazione" è subordinata alle seguenti disposizioni:

- è vietata nelle zone di tutela dei fontanili e di cui all'art. 12A, comma 1 lett. c.;

- è vietata nelle zone di tutela e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate ed a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006), di cui all'art. 13B, comma 6 delle presenti norme;

6.10 Ulteriori precisazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli impianti di cui al presente comma, possono essere definite nel Piano Programma Energetico Provinciale da redigere ai sensi della L.R. 26/2004 come indicato all'art. 89 comma 1 del PTCP.

Art. 15 I crinali (artt. 20 e 23C PTCP)

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

2. In attuazione delle disposizioni del PTCP il PSC riconosce e rappresenta nella tavola 2 "Tutele e vincoli di natura ambientale" i crinali soggetti a tutela dal presente articolo, distinguendoli in:

a. crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;

b. crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

3. L'individuazione effettuata dal presente PSC costituisce adeguamento al PTCP (Carta

1.1) ed eventuale ulteriore specificazione.

4. Nelle aree di crinale, sia principali che minori, valgono le seguenti prescrizioni:

a. lungo i crinali principali e minori esterni al perimetro del territorio urbanizzato, sono vietati la nuova edificazione (compresa la sopraelevazione), gli sbancamenti e i riporti di materiali, anche a carattere precario, che alterino la percezione visiva ed ambientale dell'area di crinale; è inoltre vietata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) sia in senso longitudinale che trasversale fatto salvo quanto previsto al comma 7 in merito alla possibilità di realizzare infrastrutture ed attrezzature;

b. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che ricadono all'interno delle aree di crinale, in conformità a quanto previsto dalla LR 20/2000 ss.mm.ii. e dalla LR 317/2002, sono sempre ammessi, e sono comunque soggetti (salvo la manutenzione ordinaria e le opere interne), al rispetto delle caratteristiche tipologiche locali (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazione di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);

c. gli interventi per la realizzazione di attrezzature al servizio di aziende agricole insediate sono possibili nel rispetto delle finalità generali del presente articolo, previa presentazione di una relazione sull'impatto paesaggistico e geomorfologico/idrogeologico delle opere.

5 All'esterno delle aree di crinale, gli interventi edilizi che ricadono nelle porzioni di territorio comprese tra l'area di crinale e la quota altimetrica - 20 m. rispetto alla linea di crinale, adotteranno i seguenti parametri: altezza massima di sagoma pari a 9 m., verificando che in ogni caso la sua proiezione orizzontale non superi la quota della linea di crinale nel punto più vicino all'intervento;

6. Nelle porzioni di territorio di cui al precedente comma 5 è sempre ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente. I progetti relativi a tali interventi dovranno essere corredati da valutazioni dei possibili effetti in interferenza visiva con le linee di crinale, da tutti i punti di vista significativi e in particolare da insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, al fine di consentire esclusivamente interventi di nulla o irrilevante interferenza visiva. Gli ampliamenti in altezza, quando ritenuti ammissibili, dovranno in ogni caso essere realizzati in modo che la proiezione orizzontale dei nuovi fronti non superi l'altezza del crinale; quando visibilmente esposti, gli edifici dovranno essere dotati di schermature vegetali costituite dalle essenze di maggiore altezza tra quelle tipiche dell'area; gli interventi ritenuti ammissibili dovranno in ogni caso essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale, con impiego di tipologie costruttive e materiali di tipo tradizionale.

7. Qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone della presente Variante al P.S.C., nelle aree di crinale è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali :

- linee di comunicazione viaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui;

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia;
- opere temporanee per attività mineraria di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di inserimento visivo, nonché da adeguate misure mitigative e sottoposti, se ed in quanto previsto dalla L.R. 9/99 e 35/2000, a procedura di screening e/o valutazione di impatto ambientale. Indicazioni più dettagliate possono essere fornite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.

8. Nell'ambito dei sistemi di crinali e del sistema collinare di cui all'art. 20 c.1 del PTCP e ai commi precedenti, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle Norme del PTCP per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

9. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 8 non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del Comune di Fiorano Modenese, ovvero di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma 8, fermo sempre restando il rispetto delle altre specifiche disposizioni, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PSC e dal RUE in conformità alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della normativa vigente ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

11. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 10, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 16 Patrimonio geologico

1. Nella tav.2 del PSC sono individuati i principali elementi del patrimonio geologico del territorio di Fiorano Modenese di cui all'art. 23D e all'elenco dell'Allegato 5 del PTCP .

n.31 Terrazzi del torrente Fossa

n.40 Salse di Nirano

n.67 Località tipo del membro della val Fossa (brecce argillose di Baiso) e contatto stratigrafico con le brecce della val Tiepido-Canossa

2. Al fine di tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi del patrimonio geologico il Comune di Fiorano Modenese, d'intesa con la Provincia provvede a:

- realizzare approfondimenti rivolti alla esatta conoscenza e perimetrazione;
- incentivare interventi di valorizzazione mediante la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 17 Vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale e Insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante

1 Le "zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo A)" sono quelle in cui ricadono le tutele di cui all'articolo 12A e

quelle relative alla Tav. 2 del PSC relativamente alla vulnerabilità all'acquifero principale Estremamente Elevato ed Elevato delle presenti Norme.

In tali zone:

- a. non sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata;
- b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa. I nuovi stabilimenti caratterizzati da classe di pericolosità ambientale Media possono essere considerati compatibili, purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc.

2 Le "zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo B)" sono quelle in cui ricadono le tutele di cui all'art. 12B del PTCP e quelle relative alla tav.2 del PSC relativamente alla vulnerabilità all'acquifero principale Alta e Media delle presenti Norme. In tali zone:

- a. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc.;
- b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa e Media.

3 Le rimanenti zone del territorio provinciale possono essere considerate compatibili per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Devono in generale essere assunti criteri di tutela del sistema delle aree agricole, garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i., tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti.

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Piano di Bacino del Fiume Po ex L.183/1989 all'art. 38 ter in merito agli stabilimenti a rischio esistenti.

Art. 18 Tutela dei campi pozzi per la captazione di acque sotterranee: zone di tutela assoluta e zone di rispetto

1 La tavola 2 del PSC "Tutele e vincoli di natura ambientale" individua, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 152/99:

- le *zone di tutela assoluta*, aventi raggio di 10 m. attorno ai punti di captazione, in cui possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione;
- le *zone di rispetto* delimitate, aventi raggio di 200 m. attorno ai punti di captazione, conformemente all'art.21 comma 7 del D.Lgs. 152/99, entro le quali si applicano le disposizioni generali contenute nella disciplina nazionale e regionale in materia, oltre alle specifiche disposizioni del RUE; in particolare è vietato l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di una serie di attività a rischio di inquinamento, elencate nel RUE.
- le *zone di protezione*, costituite dall'involuppo delle aree che costituiscono le zone di tutela allargata (perimetrale in base alla isocrona di 365 giorni del tempo di transito di un fluido nel sottosuolo). Entro le *zone di protezione*, ai sensi dell'art.21 comma 5, Dlgs.152 è vietato l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di una serie di attività a rischio di inquinamento, elencate nel RUE.

2 Nelle zone di rispetto dei pozzi si applicano disposizioni finalizzate ad impedire o minimizzare il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato. Tali disposizioni sono così articolate:

- ai sensi dell'art.21, comma 5, Dlgs 152/99 è vietato l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di una serie di attività pericolose; in presenza di centri di pericolo preesistenti alla data di entrata in vigore del PTA vanno adottate misure per il loro allontanamento; nell'impossibilità dell'allontanamento va garantita la loro messa in sicurezza;
- le autorità competenti devono effettuare il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, in base al quale, sui richiesta delle ATO, devono essere previste misure di messa in sicurezza e di riduzione del rischio.

Le attività agrizootecniche vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni della LR 50/95, della Del.C.R. n.570/97 e della Delibera G.R.n.641/98, nonché delle altre disposizioni regionali in materia.

3 Tali disposizioni si applicano alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto ristretto e allargate anche nelle eventuali nuove delimitazioni, conseguenti a nuove opere di captazione, alla modifica delle delimitazioni o alla cancellazione conseguente alla chiusura di pozzi; dette variazioni di delimitazione - proposte dalle ATO territorialmente competenti ed approvate dal Consiglio Comunale previo parere degli Enti competenti (ARPA, AUSL, ecc.) - costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC e della Tavola 2 "Tutele e vincoli di natura ambientale", e costituiscono adeguamento della strumentazione urbanistica comunale. Le tavole del RUE sono anch'esse aggiornate con le nuove delimitazioni.

4 Le zone di rispetto dei pozzi sono assoggettate a due tipi di protezione:

- *protezione dinamica*, costituita dalla attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso al punto di captazione, in grado di consentire una verifica periodica dei parametri qualitativi e quantitativi e di segnalare con sufficiente tempo di sicurezza eventuali variazioni significative;
- *protezione statica*, costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione.

Art. 19 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (art. 13B PTCP)

1 In applicazione del comma 4 dell'art. 13B del PTCP, la tav.2 del P.S.C. perimetra le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (artt. 29, 30 delle norme del PTA).

2 Le misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:

- dall'art. 92 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della direttiva 91/676 CEE;
- dal Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali", (di seguito denominato PAN), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96 del 16 gennaio 2007;
- dal Capo III della L.R. 4/2007;
- dal PTCP, come articolato nelle successive lettere;

3 La tav.2 del PSC perimetra, ai sensi del comma 4.a dell'art.13B del PTCP, le Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola ed assimilate (ZVN ed assimilate); si tratta di:

- zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, la cui individuazione è approvata con Delibere della Giunta provinciale D.G.P. n. 816 del 15 luglio 1997 e D.G.P. n. 572 del 6 ottobre 1998;
- ZVN assimilate, aree definite ai sensi dell'art. 2 della Delibera dell'assemblea legislativa regionale n. 96/2007;

Le zone ordinarie o non vulnerabili sono le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni.

Art. 20 Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art.81 c.5 PTCP)

1 Ai sensi dell'art.81 c.5 la tav.2 del PSC individua e perimetra le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, incluse tra quelle elencate nel suddetto articolo, vale a dire:

- le aree comprese nel sistema forestale boschivo (art. 27 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 11 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 12 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno dei "calanchi peculiari", di cui all'art. 8. delle presenti norme;
- le aree appartenenti a "complessi archeologici", e quelle di "accertata e rilevante consistenza archeologica", di cui all'art. 28. delle presenti Norme;
- le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 23 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (disciplinati dall'art. 5 delle presenti Norme);

- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
- le aree soggette a criticità idraulica, individuate dagli artt. 9, 10 delle presenti Norme;
- le aree comprese in parchi regionali, e nelle aree contigue, le riserve naturali, le zone di riequilibrio ecologico, ai sensi della L.R. 6/2005 e s.m.i. (e artt.24, 25 e 26 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno delle "fasce di espansione inondabili" e nelle "zone di tutela ordinaria" (artt. 10,11 delle presenti norme);
- le aree di alveo attivo dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario minore e minuto (art.12) e le relative fasce di pertinenza fluviale individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI); le aree comprese all'interno degli alvei dei corsi d'acqua zonizzati e non, principale, secondario, minore, minore vallivo e di bonifica e minuto delle relative fasce di pertinenza;
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree - a rischio idrogeologico molto elevato, in attuazione della Legge 267/1998 e s.m.i., approvati dalla competente Autorità di Bacino del Po, per i territori di competenza;
- le aree ricadenti entro i perimetri di Siti di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, modificato dal D.P.R. n. 120/2003 (art. 26 bis delle presenti Norme);
- i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- i beni culturali di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- le zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006) come richiamate all'art. 18 delle presenti Norme;
- le aree ricadenti negli ambiti dei centri storici di cui all'art. A-7 dell'Allegato alla L.R. 20/2000;
- le fasce di rispetto di strade autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, fatte salve comunque le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia;
- gli ambiti urbani consolidati, negli ambiti da riqualificare e negli ambiti per i nuovi insediamenti, di cui all'Allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Per le zone che ricadono negli ambiti di competenza dell'Autorità di Bacino del Po vale quanto previsto dall'art. 4 commi 9 e 10 del PTCP.

Art. 21 – Elementi funzionali della rete ecologica provinciale (art. 28 PTCP)

1 Il P.S.C. individua nelle tav.2 gli elementi funzionali della rete ecologica di livello provinciale esistenti o di nuova previsione, come definiti dal PTCP:

- nodi ecologici complessi, costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete;
- nodi ecologici semplici, costituiti da unità areali naturali e seminaturali o a valenza naturalistica che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte

dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi complessi.

- corridoi ecologici, costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica. I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti della rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale.

I corridoi ecologici comprendono in generale le zone di cui agli articoli 9, comma 2, lettera a "Fasce di espansione inondabili" e 10 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" oltre ad una fascia di metri 100 per i corridoi primari e di 50 metri per i secondari, perimetrata a partire dalle zone di cui all'art. 10 e, quando presenti, da quelle dell'art. 9; in corrispondenza delle casse di espansione dei fiumi Secchia e Panaro i corridoi sono definiti dall'involuppo dei perimetri relativi all'art. 10 e all'art. 9, comma 2 lett. A Tali unità assumono le funzioni delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui alla lettera p, art.2 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

- connettivo ecologico diffuso: rappresenta le parti di territorio generalmente rurale all'interno delle quali deve essere conservato il carattere di ruralità ed incrementato il gradiente di permeabilità biologica ai fini dell'interscambio dei flussi biologici particolarmente tra pianura e sistema collinare-montano.

2. Il RUE, il POC e gli strumenti urbanistici attuativi possono definire in dettaglio, con applicazione degli obiettivi, direttive e indirizzi di cui all'art.29 del PTCP, gli elementi funzionali della rete ecologica individuati dal PTCP in forma preliminare, quali:

- direzioni di collegamento ecologico: rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero indicano la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché nel tempo si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete;

- varchi ecologici: nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urbanizzato da preservare I varchi ecologici possono essere interessati dalla presenza di corridoi ecologici o da direzioni di collegamento ecologico, ovvero dalla presenza di elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica.

Negli elementi funzionali della rete ecologica provinciale sono fatte salve le aree urbanizzate e urbanizzabili presenti negli strumenti di pianificazione comunale vigenti alla data di adozione del PTCP.

Attività non ammesse e modalità di intervento relative agli elementi funzionali della rete ecologica provinciale

3. All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani urbanistici comunali non possono prevedere espansioni residenziali né per attività produttive.

La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti all'educazione e valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole.

Il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

4. Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d'acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di tutela cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.

5. Le direzioni di collegamento ecologico nei casi in cui si affiancano a tratti di infrastrutture per la mobilità di progetto devono essere realizzate con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando quindi fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

Lo stesso criterio deve essere applicato nei casi di riqualificazione/ristrutturazione di infrastrutture per la mobilità esistenti.

6. I varchi ecologici sono precisati dal Comune in sede di PSC, di RUE e di POC (per gli interventi soggetti), a partire dalle indicazioni contenute nella Carta 1.2 del PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione comunale il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, il Piano prevede dotazioni ecologiche ECO o altre destinazioni che escludano l'espansione residenziale o nuovi ambiti per attività produttive. Entro tali ambiti il RUE vieta l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

7. In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti per i nuovi insediamenti o ambiti da riqualificare, già in fase di attuazione o approvati all'atto dell'adozione del PTCP, possono essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 L.R. 20/2000 come prestazioni richieste al progetto le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree possono svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.

Art. 22 Zone di tutela naturalistica (art. 24 PTCP)

1. Le zone di tutela naturalistica sono individuate come tali nella tavola 2 del P.S.C., in applicazione delle disposizioni dell'art. 24 del PTCP.

Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine il PSC individua, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, come quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

2. In tali aree sono consentiti esclusivamente:

a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali rifugi e posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta (individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati), per le quali vanno definiti i limiti e le condizioni di tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, ove sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, nelle situazioni in cui gli edifici e le strutture esistenti (di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori), che sono da destinare prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;

d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, come classificati nell'Allegato della L.R.31/2002; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;

f. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo (Allegato I del D. Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE) qualora di nuovo impianto;

g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;

h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

i. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo ..., salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;

l. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;

m. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP;

n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico possono essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Nelle zone di cui al presente articolo, non è in alcun caso consentito l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E' vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

4. Il P.S.C. e il R.U.E. disciplinano gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, e gli usi ammessi esclusivamente connessi all'esplicazione di funzioni di vigilanza, didattiche, culturali connesse con la fruizione collettiva della zona.

5. Il R.U.E. disciplina inoltre gli interventi per l'adeguamento e il consolidamento delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo eventualmente esistenti, nonché (eventualmente in coerenza con la programmazione del POC) interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali esistenti, nei termini previsti alla lett.n del comma 2 art.24 del PTCP.

Per quanto non esplicitamente riportato, si fa riferimento all'art. 24 del PTCP.

TITOLO 3 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO

Art. 23 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 PTCP)

1. In conformità all'art. 39 del PTCP le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono delimitate nella tavola 3 del presente Piano, e comprendono vasti ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionale o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesaggistico.

2. In questi ambiti è favorita, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni di cui all'art.39 del PTCP, la pubblica fruizione dei valori tutelati, anche attraverso la realizzazione di:

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero; spazi di sosta e fruizione.

3. Per questi ambiti valgono le disposizioni dell'art. 39 del PTCP che qui s'intende integralmente richiamato. In particolare, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti:

- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

4. Le opere di cui sopra nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai

sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 24 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette a Decreto di tutela (art. 40 del PTCP)

1. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottoposti a specifico decreto di tutela, rappresentati nella Carta n. 1.1 del PTCP, sono riportati nella tav. 3 del PSC.

Su tali aree vige una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all'approvazione della pianificazione paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Art. 25 Riserva Naturale delle Salse di Nirano (art.31 PTCP)

1 Definizione e individuazione

La Riserva naturale delle salse di Nirano fa parte del sistema provinciale delle Aree protette, che rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie previste dalla L.R. n.6/2005 e dai parchi provinciali.

L'area del Parco è individuata e perimetrata nella tavola 3 del presente Piano.

3 Le Aree protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale.

4 Finalità delle Aree protette

Le Aree protette sopra definite perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, storico - culturale e paesaggistico;
- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.

Tali finalità generali insieme a quelle specifiche della singola area protetta espressamente individuate dal relativo provvedimento istitutivo, sono perseguite dall'Ente di gestione e dal Comune di Fiorano Modenese mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate.

5 Finalità e obiettivi del sistema provinciale delle Aree protette

Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotipi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'Area protetta.

6. Il PSC, in coerenza con il PTCP, riconosce alla riserva Naturale delle Salse di Nirano sistema un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" di seguito elencate; lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle Aree protette:

- a. costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale, e parte della rete

ecologica di scala europea denominata "Rete Natura 2000" di cui all'art. ...; il sistema delle Aree protette rappresenta l'insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale, a tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree protette, proprie della rete ecologica, devono essere assicurate dai Corridoi ecologici;

b. rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche. Tali funzioni s'inquadrano nelle finalità di innovazione dello sviluppo socio-economico del territorio;

c. costituire un coordinamento tra Enti gestori delle singole Aree Protette e la Provincia, nel quale ciascuna Area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

7. La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nella Riserva naturale, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. Per quanto non disciplinato valgono le norme del PTCP.

8. Il PSC promuove l'armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e delle attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

9. Il Piano Territoriale del Parco o sue varianti possono prevedere motivate modifiche alle perimetrazioni del parco riportate nella Tavola 3 del presente Piano, in coerenza con le disposizioni legislative in materia e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di tutela e fruizione degli ambiti interessati.

10. Il Comune di Fiorano Modenese recepisce nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi Triennali di Tutela e Valorizzazione e nei Regolamenti redatti ai sensi della L.R. 6/2005.

11. Nell'area definita dal PTCP "Proposta di paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina occidentale modenese" il Comune di Fiorano Modenese, a seguito dell'approvazione dell'atto istitutivo, recepisce ai sensi della L.R. 6/2005 tali istituti nel proprio PSC e definisce le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia.

Art. 26 Rete natura 2000: Siti di importanza comunitaria – SIC (art. 30 PTCP)

1. Definizione e individuazione

La tav. 3 del PSC individua l'area (costituita in buona parte dal Parco delle Salse di Nirano) che fa parte della "Rete Natura 2000", rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e

coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

2. La “Rete Natura 2000” si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventano Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali del PTCP.

3. Obiettivi e misure di conservazione

Nelle aree interessate dai siti di “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.

Nelle suddette aree devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli enti competenti e deve essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 (Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la “Rete Natura 2000” in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e s.m.i.) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/2007 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R.7/2004).

In queste aree inoltre gli enti competenti ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR n. 1191 del 30/07/2007, devono svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio.

Art. 27 Sistema forestale e boschivo (art. 21 PTCP)

Art. 27.a Oggetto e individuazione cartografica

1 In adeguamento al PTCP ed alle disposizioni vigenti in questa specifica materia, sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Il PSC conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.

Art. 27b Disposizioni di tutela dei boschi

1. Nelle aree boscate sono ammessi esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica;
- gli interventi di forestazione;
- la realizzazione di strade poderali ed interpoderali, comprese le piste tagliafuoco e di servizio forestale nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco nei limiti stabiliti dalle specifiche normative e regolamenti;
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nel rispetto della normativa e regolamenti regionali e sub regionali;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

2. L'attraversamento delle zone boscate da parte di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, quali linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni fissate dagli strumenti di programmazione regionale ed infraregionale e con la normativa vigente.

3. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 precedente, con rilevanza meramente locale, è subordinata alla esplicita previsione negli strumenti di pianificazione comunali ed intercomunali ed alla conformità con le caratteristiche, dimensioni e densità definite al comma 9 dell'art.21 del PTCP.

4. Gli interventi autorizzati devono essere correlati del progetto di ripristino vegetazionale a firma di un tecnico abilitato con ricorso a tecniche a basso impatto ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 3939 del 6.9.94 "Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna".

5. Le strade poderali ed interpoderali, piste di esbosco e di servizio forestale che attraversano aree delimitate dalle tavole del PSC e del RUE, non devono avere una larghezza superiore a mt 3,5 lineari, né attraversare per tratti superiori a 150 metri versanti con pendenza superiore al 60%. Tale viabilità deve essere dotata almeno di una cunetta stradale opportunamente dimensionata per raccogliere tutte le acque che investono la sede stradale. Le acque così raccolte devono essere opportunamente fatte defluire in impluvi o scoline all'uopo predisposti evitando fenomeni di ruscellamento e dissesto idrogeologico. Nei terreni pianeggianti la sede stradale dovrà essere dotata di una leggera baulatura che consenta il deflusso nelle cunette laterali, in presenza di versanti dovrà essere mantenuta una contropendenza a monte che si inneschi nella cunetta laterale. Nei tratti con pendenza stradale superiore all'8% devono essere predisposte sulla sede cunette taglia-acqua in opera o prefabbricati ad una interdistanza tale da evitare comunque la formazione di rivoli ed il ruscellamento delle acque superficiali.

6. All'interno delle zone boscate l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, strade poderali ed interpoderali, piste di esbosco e strade forestali è consentito solamente per lo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale, di servizio e/o vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria per l'esecuzione, nonché per l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, nonché ai proprietari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. Il divieto di transito dei mezzi di cui sopra su strade poderali ed interpoderali, sentieri, mulattiere piste di esbosco e strade di servizio forestali deve essere segnalato da appositi cartelli segnaletici conformi all'art.80 delle prescrizioni di massima e polizia forestale.

7. Sulla viabilità propriamente forestale le autorità competenti o le aziende interessate devono provvedere all'installazione di chiudende e di appositi cartelli purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il transito di mezzi motorizzati per motivi diversi e qui non esplicitamente riportati deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità comunale preposta.

8. Nelle lavorazioni e operazioni di gestione dei terreni adiacenti alle strade, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno mt 1,5 evitando in ogni caso la compromissione delle opere adibite allo smaltimento delle acque superficiali. In tale fascia sono consentite unicamente interventi colturali di ordinaria manutenzione della vegetazione. E' consentito il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea solo dietro autorizzazione dell'ufficio comunale competente in ottemperanza alla normativa vigente.

9. All'interno delle aree definite dal presente articolo è vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte.

10. Ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del PTCP "Particolari disposizioni relative alle attività estrattive", nelle aree del sistema forestale boschivo, di cui all presente articolo, nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2, lettera g, dell'articolo 31 della L.R. 17/1991, le attività estrattive non sono ammesse.

11. Per quanto non esplicitamente esposto e trattato nel presente articolo, si rimanda all'art. 21 del PTCP.

Inoltre trova attuazione la normativa vigente con particolare riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 27c Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela (art. 21A PTCP)

1. Sono sottoposti alla disciplina del presente articolo sia gli esemplari tutelati con specifico Decreto Regionale (riportati nella tavola 3 del P.S.C.), sia quelli riconosciuti come meritevoli di tutela dalla pianificazione urbanistica comunale.

2. Sono individuati nelle Carte di Piano ed assoggettati a specifica disciplina, nelle presenti Norme di P.S.C., gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in flari meritevoli di tutela, tra i quali quelli individuati nella tav.7 del quadro conoscitivo del PTCP.

3. Gli esemplari individuati non possono essere danneggiati e/o abbattuti e possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buon stato vegetativo. Qualora, per ragioni fito-sanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

4. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Art. 28 Siti archeologici soggetti a tutela e potenzialità archeologica del territorio (art. 41A PTCP)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici. Qualunque rinvenimento di natura archeologica che sia documentato nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri delle zone di cui al presente articolo, è soggetto comunque ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e smi.

2. I siti di accertato interesse archeologico sono rappresentati con apposita grafia sulle tavole ... del Quadro conoscitivo del P.S.C., secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. i "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture, ivi compresi i complessi archeologici sui quali vige uno specifico decreto di tutela;

b.1 le "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b.2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo- habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. I siti archeologici di cui al precedente comma 2 sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di PSC, resta comunque disciplinato dal D. Lgs. 42/2004 s.m.i., parte II, beni culturali, capo VI.

4. Le aree di cui alle lettere a. e b.1 del comma 2 sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni.

In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

5. Nelle aree di cui alle lettere a. e b.1 del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all'Allegato della L.R. 31/2002 e s.m.i. seguenti:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- opere interne;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

6. Le zone di cui al comma 2 possono essere incluse in zone destinate dal PSC e dal RUE a parco, volte alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

7. Nelle aree classificate b.1 sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 21, comma 8, lett. a. delle Norme di Attuazione del PTPR e le specifiche disposizioni dettate nel presente PSC.

8. Le aree di cui alla lettera b.2 sono assoggettate a "controllo archeologico preventivo": le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Di supporto a tali attività in forma preventiva è la Carta delle potenzialità archeologiche di cui all'art. 38 delle Norme del PTCP.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento valgono le previsioni definite dal PSC e dalla pianificazione attuativa.

9. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi a comparti di nuovo insediamento, a carattere residenziale o produttivo, anche in assenza di vincoli di tutela di cui al presente articolo, devono essere corredati da una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163, secondo quanto prescritto dal PSC.

Art. 29 Insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 42 del PTCP)

1. Nella tav. 3 il P.S.C. individua gli elementi del Sistema Insediativo Storico e detta per esso una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 s.m.i..

2. Per insediamenti e strutture storiche si intendono anche motte, castra e agglomerati storici ricostruibili dalla cartografia storica le cui tracce sono tuttora riscontrabili in sito.

A tal fine il P.S.C. assume come riferimento la Carta 1.1 del PTCP, che costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale.

3. Il R.U.E. definisce l'esatta perimetrazione degli elementi delle strutture insediative storiche non urbane, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna o di altri istituti competenti.

4. Il P.S.C. e il R.U.E. definiscono la disciplina particolareggiata, ed individuano e disciplinano, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000, gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali, con la finalità di ricondurre l'assetto urbanistico-edilizio alle regole formative degli insediamenti storici, ed escludendo qualunque intervento di sostituzione dei tessuti.

6. Il R.U.E. regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica degli elementi oggetto del presente articolo, da eseguire in sede di analisi conoscitive del P.S.C. anche attraverso la collaborazione con enti ed istituti competenti (IBC, Soprintendenze, Università, Istituti di ricerca).

Art. 30 Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art. 44A PTCP)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, individuata cartograficamente nelle tavole 3 del P.S.C.; tale individuazione costituisce verifica e approfondimento della cartografia del PTCP (carta 1.1).

2. Il P.S.C. e il R.U.E. tutelano gli specifici ambiti anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, lavatoi, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari come rocche, torri di guardia, forti, ecc.), e disciplina le specifiche modalità di conservazione, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri seguenti.

3. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela dell'infrastruttura mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - oltre alle caratteristiche strutturali della viabilità storica, sono sottoposti a tutela anche gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza;
 - devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
 - è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni turistiche; le targhe, i cartelli e tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici, devono essere sottoposti a tutela;
 - gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti o beni soggetti a tutela ai margini della strada;
 - deve essere salvaguardato l'andamento altimetrico della sezione stradale e dello sviluppo longitudinale, come elemento di testimonianza di particolari ragioni di origine storica (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
 - deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla sostituzione delle specie improprie;
 - devono essere salvaguardati gli incroci, i bivi e le diramazioni del tronco principale;
 - devono essere rimossi, ove possibile, pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., quando gravemente compromettenti la qualità ambientale del tracciato ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento.
4. Nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate, sono consentiti i seguenti interventi:
- Interventi di manutenzione e ampliamento della sede, evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari.
 - Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.
5. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:
- interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse. Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei

tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

Art. 31 Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica (art.44B PTCP)

1. La tavola 3. del P.S.C. riporta i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica; tale individuazione costituisce verifica e approfondimento della cartografia del PTCP (carta 1.1).

2. Con riferimento alla viabilità panoramica, individuata nelle tavole di P.S.C. e di R.U.E., per l'edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati, valgono le seguenti prescrizioni:

- sono vietati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dal P.S.C. ai sensi del comma 2 lett.e) dell'art. 28 della L.R. 20/00, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a 20 metri, misurata in piano, e con sagoma che non ecceda in altezza la quota del tratto stradale prospiciente;

- è vietata l'edificazione precaria ed impropria in margine alla strada;
- le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- sono vietate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

3. Il P.S.C. promuove interventi di valorizzazione della viabilità panoramica, la cui attuazione è definita in sede di R.U.E. o di P.O.C. attraverso apposite convenzioni, con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 32 Divieto di installazioni pubblicitarie (art.33 PTCP)

1. In attuazione del PTCP ed ai sensi dell'art. 33 del PTCP, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al presente PSC, è vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistica locale nei seguenti ambiti: sistema forestale e boschivo, zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, zone ed elementi di interesse storico-archeologico, zone di tutela naturalistica.

2. Il R.U.E. e il P.O.C. provvedono, anche attraverso apposite disposizioni, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 33 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni

1 Ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole 3 del PSC in scala 1:5.000 "Tutele e vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica".

2 Ai sensi della lett. e del citato comma 2 dell'art. 28 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Allegato, all'interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nella Tav. n. 3, il sistema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati per attività produttive, le dotazioni territoriali di rilievo urbano e sovracomunale.

3 All'interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella Tav. n. 3, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e relative nuove dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive.

4 Ai sensi dell'art. 28 comma 3 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal Piano Operativo Comunale. Le perimetrazioni introdotte dal PSC in merito a prescrizioni di vincolo ambientale, paesaggistico e storico-culturale (Titoli 2 e 3 delle presenti Norme) sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.

5 Ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) della L.R. n. 20/2000 non è considerata variante al PSC la rettifica non sostanziale della perimetrazione effettuata in sede di POC degli ambiti del PSC (purché la rettifica non riguardi ambiti soggetti a disciplina di tutela), a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art. 34 Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie

1. Il PSC, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., attua la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.

2. L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto gli ambiti nei quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi, nelle quali i diritti edificatori (da trasferire in aree idonee all'insediamento) possono essere assegnati, ai sensi dell'art.30 comma 11 della l.r. 20/2000, come equo ristoro per l'acquisizione, in luogo dell'indennità di esproprio.

3 In sede di POC la definizione delle aree a cui sono assegnati i diritti edificatori viene effettuata su base catastale. La perequazione non si applica ai soli interventi soggetti a

pianificazione attuativa, ma può essere estesa a tutti gli interventi in cui si presenti la necessità (art. 7 L.R. 20/2000) di un' "equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali"

4 Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC prevede la possibilità di attribuzione di diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del Piano urbanistico. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC e soggetti a perequazione i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. Negli ambiti di norma disciplinati dal RUE è possibile assegnare diritti edificatori in sede di POC, con criteri perequativi e/o compensativi, a fronte di specifiche condizioni definite dagli strumenti di pianificazione.

5. I diritti edificatori si intendono sempre assegnabili in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nei commi seguenti e nelle schede relative agli ambiti, e applicati dal POC.

6 Il PSC può indicare una soglia di sostenibilità (capacità insediativa massima di un ambito) a cui corrisponde una quota di diritti edificatori che il POC non attribuisce alle proprietà, ma rientranti nella dimensione massima assegnata all'ambito. Con il POC il Comune può assegnare tale quota, in tutto o in parte, ad aree insediabili acquisite o ad operatori disponibili ad effettuare interventi, previa intesa del Comune con le proprietà interessate. In alternativa, il PSC può essere attuato tramite la cessione di aree da parte delle proprietà, insieme ai relativi diritti edificatori secondo i criteri perequativi indicati al comma 1.

7 Il POC definisce in base ad indici perequativi i diritti edificatori da assegnare alle proprietà inserite nel POC; la definizione di tali indici avviene nel POC a partire dagli intervalli di variazione effettuata dal PSC (cfr. art.) per tipologie di situazioni urbanistiche. entro i quali il POC, in relazione alle condizioni specifiche di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità), il POC assegna i valori degli indici perequativi.

8 Il PSC definisce al successivo c.12 del presente articolo 34 intervalli di variazione degli indici di diritti edificatori unitari, da applicare ai casi specifici per l'attribuzione alle proprietà dell'edificabilità spettante. Tali quote, in base alle norme del POC e all'accordo che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico, potranno essere utilizzate, secondo un disegno di piano attuativo, su una parte limitata dell'ambito oggetto di perequazione, nel rispetto dei limiti di densità e delle caratteristiche definite dalla scheda normativa e dalle norme generali del PSC; il piano attuativo dovrà prevedere entro il suo perimetro la realizzazione delle dotazioni e delle infrastrutture relative all'insediamento da realizzare.

9 Contestualmente all'attribuzione dei diritti edificatori, l'accordo con i privati o l'atto d'obbligo sottoscritto prima dell'approvazione definitiva del POC definirà tempi, modalità e garanzie per la cessione gratuita al Comune delle aree ove non è prevista la realizzazione

dell'insediamento da parte delle proprietà, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (che vengono realizzate entro la parte dell'ambito di insediamento privato).

10 Il demanio di aree, acquisite in sede di POC e di RUE, senza esproprio, può essere utilizzato dal Comune per attuare le politiche pubbliche, sia per recuperare le carenze pregresse o comunque per qualificare e potenziare il patrimonio le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, sia per le politiche per la residenza sociale (assegnando alle aree insediabili acquisite diritti edificatori pubblici rientranti nel dimensionamento massimo ammesso dal PSC), sia infine per rendere attuabile, attraverso trasferimenti di diritti edificatori e permutate di aree, il disegno di Piano, nel rispetto dei limiti superiori di densità e delle condizioni di sostenibilità definiti in termini generali dal PSC (art. 6.4, Allegato alle Norme "Schede relative agli ambiti territoriali" schede normative), e più in dettaglio dal POC. Per superare eventuali difficoltà attuative, può essere stabilito dal Comune in sede di POC che il trasferimento dei diritti edificatori avvenga, oltre che tramite accordi tra soggetti privati, attraverso l'azione diretta del Comune, che può permutare parte delle aree acquisite (idonee all'insediamento) con aree da destinare a dotazioni territoriali, garantendo l'attuazione del disegno di assetto definito dal PSC.

11. Gli **indici perequativi** (IP) sono espressi in mq. di Su per ogni mq. di ST (superficie territoriale dell'area interessata), e sono applicati dal POC.

L'entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC alle proprietà interessate è definita come segue in relazione alle seguenti casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del Piano previgente).

Ambiti per i nuovi insediamenti, ambiti da riqualificare, ambiti per dotazioni territoriali

a) *Aree libere periurbane, esterne al territorio urbano*: si intendono le aree libere al contorno del territorio urbanizzato, in linea di massima agricole, e, salvo eccezioni, non costituenti residui di previsioni insediative già in corso di attuazione.

Indice perequativo IP: da 0,12 a 0,15 mq/mq di Su; fino a 0,20 mq./mq. per aree di trasformazione già previste nel PSC vigente e confermate dalla presente variante.

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la disponibilità a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collettività a favore della città pubblica, da destinare a dotazioni territoriali, di realizzazione di attrezzature e infrastrutture come dotazioni territoriali, di disponibilità ad accogliere diritti edificatori di terzi da trasferire da aree non vocate all'urbanizzazione;

b) *Aree libere residuali interne al perimetro del territorio urbanizzato*: si intendono aree di limitata dimensione, interne al tessuto urbano ancora non utilizzate per usi urbani (né facenti parte di previsioni in corso di attuazione), che per ciò stesso si giovano già, in generale, di un maggiore valore posizionale rispetto alle aree periurbane agricole (il caso riguarda non i singoli lotti inedificati ma completamente urbanizzati, che possono essere considerati parte degli ambiti consolidati, ma aree il cui utilizzo comporti comunque un'integrazione delle urbanizzazioni).

Indice perequativo IP: da 0,15 a 0,18 mq/mq di Su; si potrà prevedere un incremento dell'IP fino a 0,25 mq./mq. nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie più alte già assegnate

dal previgente PSC.

c) *Aree non urbane, non vocate all'urbanizzazione, ma utilizzabili esclusivamente per parchi urbani e territoriali e altre attrezzature pubbliche*

Diritti edificatori assegnabili dal POC a titolo di compensazione del valore dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 30 comma 11 della L.R. 20/2000. In linea di massima l'indice perequativo IP può variare da 0,04 a 0,06 mq/mq di Su.

d) *Aree del tipo a) o b) o c) soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità*: vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili, quali: tutele fluviali; rispetti stradali, ferroviari, cimiteriali, di elettrodotti, depuratori e simili. Le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere ugualmente ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all'insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinenziali: in tal caso partecipano del meccanismo perequativo.

Indice perequativo IP: valori ridotti della metà rispetto ai valori di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

e) *Aree entro ambiti urbanizzati da trasformare attraverso interventi di "riabilitazione o rigenerazione urbana" (ambiti da riqualificare, ambiti di nuovo insediamento)*: si intendono le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono possibili interventi di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di norma: aree industriali o miste artigianali dismesse o di prevista dismissione).

Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota proporzionata alla superficie fondiaria da trasformare (orientativamente fra 0,08 e 0,12 mq/mq), e una quota proporzionata alla Su esistente da demolire (orientativamente fra 0,30 e 0,50 mq/mq del fabbricato esistente). Nel caso di aziende produttive in attività di cui il POC incentivi il trasferimento, è possibile aggiungere, a favore in questo caso dell'azienda e non della proprietà del suolo, l'offerta di un'area edificabile in ambito produttivo per una pari capacità edificatoria a prezzo convenzionato.

3 L'entità dei diritti edificatori come definita al precedente comma 2 alle lett. a) - e) si riferisce ad un'utilizzazione degli stessi per destinazioni d'uso residenziali, ovvero per attività commerciali, di servizio e terziarie compatibili con la residenza.

Art. 35 Contributo di sostenibilità

1 Il principio della perequazione urbanistica comporta che a tutti i proprietari interessati dagli interventi siano assegnati in modo equo dalla pianificazione urbanistica diritti edificatori ed oneri derivanti dalle dotazioni territoriali (art. 7 L.R. 20/2000).

I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi (art. A-26 L.R. 20/2000).

2 L'applicazione del metodo della perequazione urbanistica deve garantire che il contributo alla formazione della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l'abitazione sociale che viene richiesto dal PSC e dal POC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche (definito "contributo di sostenibilità") venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in

proporzione al valore immobiliare generato dalle scelte urbanistiche sulle rispettive loro aree. Ciò comporta che l'attribuzione dei diritti edificatori in sede di POC sia subordinata al criterio perequativo in base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione insediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature) e alle politiche pubbliche (edilizia residenziale sociale) in misura proporzionale agli obiettivi di qualificazione del territorio perseguiti dal Piano, e in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica delle aree oggetto di assegnazione dei diritti).

3 Il campo di applicazione del contributo di sostenibilità non è soltanto quello degli interventi soggetti a POC (ambiti per nuovi insediamenti e ambiti da riqualificare), ma si estende anche agli ambiti consolidati e ad altre situazioni disciplinate dal RUE, a condizione che si registri un effettivo incremento del valore immobiliare per effetto della decisione urbanistica e del convenzionamento conseguente alla decisione di attuare l'intervento.

4 La scelta perequativa del POC comporta che il contributo di sostenibilità sia aggiuntivo rispetto agli oneri minimi di legge, e che esso sia direttamente correlato non all'ipotetico profitto dell'investimento (che dipende da numerosi fattori estranei alla pianificazione), ma alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente legata, attraverso le modiche delle condizioni di utilizzo del suolo, alle scelte urbanistiche di competenza del Comune.

Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati.

Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare.

5 La consistenza del contributo di sostenibilità viene definita dal POC come quota percentuale parziale rispetto al valore totale della rendita fondiaria generata. Il criterio generale per definire la quota del contributo è quello di privilegiare gli interventi che concorrono in modo più diretto agli obiettivi strategici del POC (il POC fissa valori minimi di riferimento, che il POC potrà eventualmente aumentare): il massimo contributo è richiesto agli interventi in ambiti di nuovo insediamento, un contributo ridotto agli interventi di recupero e riqualificazione che comportano senza ulteriore consumo di territorio un miglioramento delle condizioni di qualità e sicurezza, e il contributo minimo agli interventi relativi agli ambiti specializzati per attività produttive.

6 Negli ambiti per i nuovi insediamenti e negli ambiti per insediamenti produttivi di nuovo insediamento il valore parametrico del contributo di sostenibilità sarà definito dal POC o dagli accordi definiti in sede di IUC, anche attraverso l'attività negoziale, nel rispetto di criteri omogenei fissati per l'intero Piano Operativo comunale

7 *Corrispettivo del contributo:*

Il POC (o il l'intervento convenzionato definito in base alle norme del RUE) definisce la distribuzione utilizzando una o più possibilità:

- aree cedute o rese disponibili (il valore unitario è molto ridotto in quanto si tratta di aree a cui è già stato assegnato un indice edificatorio, trasferito in altra area)

- aree rese disponibili per convenzionamenti (aree produttive, aree per trasferimento di diritti, ecc.)
- realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche, o loro monetizzazione finalizzata alla realizzazione delle stesse da parte del Comune
- realizzazione di quote aggiuntive di ERS rispetto ai valori minimi definiti al POC nel rispetto della L.R. 20/2000.

8 Concorso degli interventi alle politiche per l'edilizia residenziale sociale

Il PSC fissa in un valore compreso tra il 20% e il 40% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC la percentuale di alloggi (da realizzare per iniziativa pubblica e privata) che sia di tipo "sociale", vale a dire sia destinata in modo duraturo all'affitto a canone concordato (e per una quota significativa calmierato e sociale), o ad affitto temporaneo in forma convenzionata. Rientrano nelle politiche per l'Edilizia Residenziale Sociale sia le realizzazioni di edilizia residenziale pubblica sia gli interventi privati che supportati da azioni pubbliche costituiscono un servizio di interesse generale finalizzato alla realizzazione di un mercato permanente dell'affitto a prezzi accessibili e più in generale al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale (alloggi in affitto con patto di futura vendita, alloggi per la vendita a prezzo convenzionato secondo condizioni definite dall'Amministrazione comunale).

CAPO 4.1 NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO**Art. 36 Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica**

1 Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC individua e disciplina il Sistema insediativo storico, costituito da:

- Centri Storici
- Insedamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
- Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

2 Nelle tavole n.1 in scala 1:5.000 del PSC sono individuati e perimetrati:

- i perimetri dei centri storici, classificati con la sigla AS
- i perimetri degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, classificati con la sigla IS
- gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, classificati con la sigla ES; tra essi sono evidenziati graficamente gli edifici di interesse storico-architettonico.

3 I centri storici AS sono ambiti territoriali specifici, soggetti ad una disciplina urbanistica derivante da un sistema di obiettivi; a ciascuno di tali ambiti è associata una scheda normativa che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Gli insediamenti IS e gli edifici ES rientrano nella disciplina urbanistica generale entro cui sono collocati; il RUE definisce le forme di tutela e le modalità di uso e trasformazione compatibili.

Art. 37 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico

1 Il PSC tutela l'identità del territorio storico attraverso l'individuazione, la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi inedificati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.

2 Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.

3 Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP (articoli 21A, 24A, 24B, 24C), sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate dal RUE e dal POC.

Art. 38 Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico

1 Tutte le unità edilizie entro i perimetri del Sistema insediativo storico sono classificate nell'ambito del Quadro Conoscitivo, ed in base a tale classificazione il PSC individua in cartografia in scala adeguata (1:2.000) le unità edilizie soggette alle categorie di intervento del

restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo;

2 La disciplina degli altri interventi edilizi relativi agli ambiti AS e agli edifici entro i perimetri IS ed ES è contenuta nel RUE, che con riferimento alla schedatura del patrimonio edilizio di interesse storico e alla classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo assegna le categorie di intervento.

3 Il RUE specifica con maggior dettaglio le modalità di intervento per gli edifici tutelati, le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici, nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato.

Art. 39 AS - Centri storici

1 Per ciascun ambito AS il POC può definire obiettivi specifici e politiche di tutela e riqualificazione, attraverso l'integrazione di interventi pubblici e privati al fine di valorizzare il ruolo dei centri in termini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento della residenza, di sviluppo di attività economiche compatibili, di promozione dell'identità storico-culturale del territorio.

2 La tav.1 del PSC di Fiorano Modenese perimetra l'ambito dell'area urbana centrale, che comprende il Centro Storico ed i tessuti urbani che si relazionano più strettamente ad esso. Tale area è oggetto di schedatura edilizia in sede di Quadro Conoscitivo (QC.C.2 – vol.2a) e di uno specifico programma di riqualificazione da promuovere in sede di POC.

3 La tavola 2 del RUE di Fiorano Modenese "Disciplina degli insediamenti storici" classifica, in base alle risultanze dell'indagine storica e della schedatura degli edifici che fanno parte del Quadro Conoscitivo, le Unità edilizie dell'ambito AS, recependo l'individuazione di quelle soggette a restauro e a restauro e risanamento conservativo (effettuata dal PSC), e disciplinando le modalità di intervento delle altre unità edilizie.

4 Ai sensi dell'art.A-7 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti perimetrati dei centri storici sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici.

5 Nell'ambito dei Centri Storici sono individuate aree nelle quali, in deroga al comma 2 che precede, sono possibili, per motivi di interesse collettivo, puntuali e limitati interventi di incremento delle volumetrie esistenti, nei termini previsti dall'art.A-7 della L.R. n.20/2000. In ogni caso la deroga al mantenimento delle volumetrie esistenti non può superare il 10% del volume dell'edificio o del complesso edilizio specificamente oggetto di intervento. L'attuazione di tali interventi avviene previo inserimento nel POC.

Art. 40 Prescrizioni e direttive definite dal PSC per il POC entro gli ambiti AS dei Centri storici

1 Entro gli ambiti dei Centri Storici AS e nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

Tali piani e programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione.

2 Ai fini richiamati al comma 1 l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

3 Ai sensi del comma 3 dell'art.36 che precede, il POC può prevedere l'attuazione di interventi che per motivi di interesse pubblico possono fruire delle deroghe ai principi stabiliti dal comma 3 dell'art.A-7 della L.R.20/2000, ed in particolare ad incrementi volumetrici entro il limite fissato dal PSC.

Art. 41 IS - Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale

1 Ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R.n.20/2000, il PSC recepisce ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili tutelati dal PTCP, e individua quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo.

2 Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storiche e in applicazione della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino:

- la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
- l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.

Art. 42 ES - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

1 Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 in scala 1:5.000 (Ambiti e trasformazioni territoriali) gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.490 del 1999, soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, e individua nelle tavole 3 (Tutele e vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica), ai sensi del comma 2 dello stesso art.A.9 della L.R. 20/2000, quelli di pregio storico-culturale e testimoniale.

2 Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di cui all'art. 22 che precede.

A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

CAPO 4.2 NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AC

Art. 43 AC - Definizione e perimetrazione

1 Ai sensi dell'art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati, costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione.

2 Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni territoriali.

3 Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del PSC (Tavola 1) come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di identità rispetto al contesto, di problematicità nel rapporto tra struttura della popolazione, attività e servizi presenti. Il PSC definisce per tali ambiti (di cui ha valutato attraverso il Quadro Conoscitivo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale) le politiche e gli obiettivi da perseguire, affidandone al RUE la messa a punto operativa.

4 Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC sono definite dal RUE. Esso può definire attraverso apposita cartografia sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di articolare la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.

5 Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC può assegnare al POC il compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.

6 Le parti degli ambiti AC che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione o di completamento in forma convenzionata sono perimetratae per gli interventi di carattere strutturale nella tav.1 del PSC, mentre per interventi di minor rilievo possono essere perimetratae nelle tavole del RUE; in tal modo tali aree sono assoggettate all'approvazione di un progetto di Intervento Unitario Convenzionato (IUC) esteso all'intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il Comune, o all'approvazione di un PUA. L'attuazione viene disciplinata dal RUE in applicazione delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

7. Il RUE individua le porzioni di ambiti AC sedi di esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. La relativa disciplina è definita nel rispetto delle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

8. Il RUE individua le porzioni di ambiti AC come urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi commerciali al dettaglio di dimensioni medio-piccole (SV compresa tra 250 e 1500 mq.)

e grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimentari e non alimentari. Le soglie dimensionali di sostenibilità, in relazione alla gerarchia dei centri e alle caratteristiche dei tessuti urbani, e la relativa disciplina urbanistica sono definite dal RUE, nel rispetto delle norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99)

— 9. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC sono definite dal RUE. Esso può definire attraverso apposita cartografia sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di articolare la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.

Art. 44 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AC

1 Il PSC definisce attraverso il Quadro Conoscitivo e la ValSAT/VAS i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al POC e al RUE per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per parti diverse degli ambiti consolidati.

2 Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli in tempi diversi.

3 Ai sensi del DGR n.1366 del 26/09/2011 il PSC definisce l'obbligo per le nuove costruzioni (compresa la ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione) della certificazione energetica di classe A, oltre agli obblighi definiti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di ristrutturazione degli edifici senza demolizione integrale è fatto obbligo del conseguimento della classe energetica B.

4 Per la promozione della qualità ecologica, della sicurezza e della qualità abitativa degli insediamenti il, RUE definisce inoltre i livelli minimi di qualità per gli interventi dal punto di vista della salubrità delle costruzioni, del grado di accessibilità da garantire, del grado di arredabilità degli alloggi e del recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.

5 Sulle stesse tematiche e su temi analoghi, il RUE può prevedere inoltre altri requisiti e livelli di prestazione attraverso forme di premialità (incentivi fiscali, ed in casi particolari l'assegnazione di piccole quote di diritti edificatori aggiuntivi a fronte di significativi esiti di qualificazione). La graduazione di tali incentivi è in ogni caso funzione del livello di qualità raggiunto, e dai benefici di interesse generale correlati.

Art. 45 Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AC – Modifiche relative alle dotazioni

1 In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati,

in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati e di parcheggi pubblici, sulla base delle indicazioni del Documento Programmatico per la Qualità Urbana.

L'approvazione del POC comporta l'eventuale modifica al RUE con l'indicazione di tali previsioni.

2 Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di aree, anche per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la variante al RUE non comporta modifica del PSC.

Art. 46 Attuazione dei PUA compresi entro gli ambiti AC, approvati all'atto dell'adozione del PSC

1 Gli ambiti urbani consolidati comprendono aree urbane interessate da piani particolareggiati in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa vigente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.

2 Modifiche al PUA, che non incidano sui limiti normativi fissati per l'AC di appartenenza dal PSC, possono essere proposte in sede di formazione del POC; se accolte, tale modifiche possono essere introdotte nel PUA attraverso una nuova convenzione, utilizzando per le parti non ancora realizzate i parametri urbanistico-edilizi ed i criteri di governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC).

3 Modifiche al PUA che non comportino varianti alle convenzioni in essere si attuano all'interno del quadro normativo definito dalle norme previgenti e della convenzione in essere.

AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR

Art. 47 Definizione e perimetrazione degli ambiti AR

1 Ai sensi dell'art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado.

2 Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale e di rigenerazione urbana, attraverso il miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, la più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che le investono.

3 Sono definiti tre diversi tipi di ambiti da riqualificare:

AR.1 gli ambiti nei quali il PSC prevede interventi di qualificazione diffusa, per il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e della qualità ambientale dei

tessuti urbani interessati.

Obiettivi del PSC: conseguire, attraverso interventi diffusi, il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e della qualità ambientale dei tessuti urbani interessati; gli interventi comprendono in primo luogo la qualificazione del tessuto insediato esistente ma possono prevedere anche integrazioni di nuova edificazione, con l'inserimento di funzioni specializzate o di eccellenza in grado di contribuire al generale processo di qualificazione.

Prima dell'inserimento in POC (che ha il compito di approvare uno schema di assetto urbanistico che definisce le linee-guida per le successive trasformazioni nell'intero ambito), e in attesa dell'approvazione dei PUA o degli IUC, il RUE definisce quali interventi sono ammessi per intervento diretto, senza aumento di carico urbanistico, e quali interventi di cambio d'uso sono possibili tra gli usi previsti negli AC.

6 Gli interventi diretti non devono comunque ostacolare o rendere più onerosa l'attuazione di interventi di riqualificazione dei tessuti contermini. Le unità edilizie classificate di valore storico architettonico o di interesse storico-testimoniale sono soggette alle modalità di intervento previste dal PSC e dal RUE per la classi di appartenenza, anche con aumento di carico urbanistico.

AR.2 gli ambiti nei quali gli interventi perseguono gli obiettivi di allontanare funzioni non congruenti con il tessuto insediato a prevalente carattere residenziale e qualificare l'immagine urbana con una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano esterno entro cui l'ambito è inserito, con un mix equilibrato di funzioni e occasioni di interesse per gli abitanti.

Sono obiettivi del PSC per questi ambiti: allontanare funzioni non congruenti con il tessuto insediato a prevalente carattere residenziale e qualificare l'immagine urbana con una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano entro cui l'ambito è inserito.

AR.3 gli ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità paragonabili a quelle dell'intorno.

4 Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme) per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AR, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.

5 L'ambito da riqualificare di rilievo sovracomunale identificato con la sigla AR (S-F) è disciplinato da una scheda normativa comune ai due PSC di Sassuolo e Fiorano Modenese, redatti in forma associata. La sua attuazione, che richiede un progetto unitario e coordinato di trasformazione e il successivo inserimento nei rispettivi P.O.C., è pertanto subordinata

all'approvazione dello strumento urbanistico da parte di entrambi i comuni.

Il coordinamento dell'attuazione è garantito da un Accordo Territoriale che regola anche la distribuzione degli usi ammessi e dei diritti edificatori secondo il principio della perequazione territoriale tra i due comuni, di cui all'art. 15 c.3 della L.R.20/2000.

Art. 48 AR* - Ambiti da riqualificare costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione della Variante al PSC

1 Sono individuati graficamente e distinti da un asterisco (*) gli ambiti da riqualificare coincidenti con PUA approvati in base alla normativa del PSC-POC previgenti, la cui attuazione è in corso all'epoca dell'adozione della Variante 2013 al PSC. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione della Variante al PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione.

Dopo tale scadenza, per le parti non attuate possono essere applicate le procedure di modifica di cui all'art. 43 che precede.

2 Negli ambiti AR* modifiche non sostanziali ai PUA vigenti e alle convenzioni, tali da non comportare incremento del carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifiche delle categorie di destinazioni d'uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC (ai sensi dell'art.30 c.4 della l.r. 20/2000), se conformi alla normativa del PSC e del RUE; in caso contrario la loro approvazione richiede l'approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - AN

Art. 49 Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN

1 Il PSC perimetra, entro il territorio da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi insediamenti, costituiti dalle parti del territorio idonee ad ospitare nuove quote di sviluppo insediativi, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative. Nelle parti degli ambiti AN selezionate e programmate dal POC si applicano i criteri perequativi fissati dal PSC e gli interventi sono finalizzati alle politiche complessive del PSC, tra le quali in primo luogo la riqualificazione, la dotazione di attrezzature, il miglioramento dell'assetto funzionale e della qualità e sicurezza dell'ambiente urbano.

2 Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono oggetto di trasformazione intensiva, caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. tali ambiti sono localizzati nelle parti di territorio prossime ai tessuti urbani esistenti, oppure - in caso di interventi di sostituzione - entro il territorio urbanizzato.

3 Sono definiti due diversi tipi di ambiti per i nuovi insediamenti:

AN.1 gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali è prevista un'espansione del tessuto urbano, secondo un disegno unitario definito dal PSC;

AN.2 gli ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione del

PSC, di cui all'art.51 seguente.

4 Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AN.1, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AN.1) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.

Art. 50 AN.2 - Ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione della Variante al PSC

1 Sono individuati graficamente e distinti dalla sigla AN.2 gli ambiti per i nuovi insediamenti coincidenti con PUA approvati in base alla normativa previgente, la cui attuazione non è avviata all'epoca dell'adozione della variante al PSC. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione della Variante al PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione.

2 Modifiche al PUA e alla convenzione non sostanziali, tali da non implicare incremento del carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifica delle categorie di destinazioni d'uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA senza che ciò richieda variante al POC vigente; tali modifiche sono soggette alla verifica di non assoggettabilità alla procedura di ValSAT/VAS.

3 Modifiche sostanziali al PUA approvato (vale a dire aumento della capacità edificatoria e modifiche degli usi che comportino aumento delle dotazioni) sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione o di variante al POC (ai sensi dell'art.30 comma 4 della l.r. 20/2000), se conformi alla normativa del PSC e del RUE, esse sono sottoposte alla procedura di ValSAT/VAS secondo la procedura semplificata prevista dalla l.r.20/2000 come modificata dalla l.r. 6/2009; in caso contrario la loro approvazione richiede la preventiva approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.

4 Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, sono ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RE, DR con SC = SC esistente. Per intervento edilizio diretto non sono ammessi incrementi di SC, salvo quelli previsti dal RUE per il conseguimento di livelli di qualificazione superiori ai minimi obbligatori.

Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione siano state completate e ne sia stata verificata la regolare esecuzione, nei lotti liberi è possibile l'intervento diretto di NC con applicazione degli indici Uf definiti dal RUE in analogia con tessuti insediativi a bassa densità. Diritti edificatori aggiuntivi rispetto a tali valori possono essere assegnati dal POC a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico.

5 Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano state completate, il POC ha il compito di definire la nuova disciplina del sub-ambito interessato, con la finalità di completare il disegno urbanistico-edilizio e le dotazioni.

6 Una modifica al PUA che preveda, per finalità di interesse pubblico (edilizia residenziale sociale; integrazione delle dotazioni; adeguamento della rete infrastrutturale) un incremento della capacità edificatoria dell'ambito AN entro il limite del 3% dei diritti edificatori previsti dal PUA vigente, è ammessa dal PSC e costituisce variante al PUA da approvare in sede di POC

con le modalità di cui al comma 4. I relativi diritti edificatori aggiuntivi assegnati dal POC rientrano nel bilancio di attuazione del dimensionamento abitativo del PSC.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PSC NEGLI AMBITI SOGGETTI A POC

Art. 51 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR e AN

- 1 Il PSC definisce per ciascun AR e AN attraverso una scheda normativa d'ambito:
- a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
 - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
 - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
 - d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito
 - e) i criteri per la progettazione urbanistica
 - f) le funzioni ammesse
 - g) i carichi insediativi massimi ammissibili
 - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
 - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste
 - l) le azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT;
 - m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.

2 I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l), m) rappresentano direttive a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi; i punti d) ed e) rappresentano indirizzi per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

3 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST per gli ambiti AN, e al 25% per gli ambiti AR.

4 Ai sensi del DGR n.1366 del 26/09/2011 il PSC definisce per gli interventi negli ambiti AR e AN l'obbligo per le nuove costruzioni (compresa la ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione) della certificazione energetica di classe A, oltre agli obblighi definiti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di ristrutturazione degli edifici senza demolizione integrale è fatto obbligo del conseguimento della classe energetica B.

Art. 52.1 Selezione in sede di POC degli interventi da attuare entro gli ambiti AR e AN

1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 8 del presente articolo, gli interventi entro gli ambiti AR e AN si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione e di nuovo insediamento

nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base:

- delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
- dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
- della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie
- del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.

2. Nella definizione degli interventi programmati per gli ambiti di riqualificazione e per gli ambiti di nuovo insediamento il POC applica i criteri di perequazione ai sensi dell'art.7 della l.r. 20/2000 e si attiene alle prescrizioni e indirizzi dell'art.30 comma 2, lett.2 – 2-quinquies della l.r. 20/2000.

3 Il POC attiva forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare al fine di pervenire:

- alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
- alla individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.

4 Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

5 Negli ambiti AR e AN gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Intervento Unitario Convenzionato estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).

In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR e AN su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC.

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la documentazione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

6 Salvo diversa indicazione definita dal PSC nella specifica scheda d'ambito, la quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l'affitto temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere compresa tra il 20% e il 40% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC.

Il POC può prevedere uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo del convenzionamento.

7 Il POC definisce negli ambiti AR e AN urbanisticamente idonei l'insediamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari (strutture medio-piccole: SV compresa tra 250 e 1500 mq.; strutture medio-grandi: SV compresa tra 1.500 e 2.500 mq.); la possibilità di relativo intervento è definita nel rispetto di eventuali condizioni limitative o escludenti indicate nella scheda normativa d'ambito. L'assegnazione dei relativi diritti edificatori può avvenire anche attraverso apposita procedura pubblica di selezione.

8 Il RUE disciplina per gli ambiti AR e AN gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito. In particolare, negli ambiti da riqualificare AR.1 la scheda del PSC può definire i sub-ambiti nei quali sono possibili interventi di cambio d'uso e interventi edilizi diretti, la cui attuazione non è soggetta a POC ed è disciplinata dal RUE.

Art.52.2 Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1 attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico

1 L'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1 è soggetta ad approvazione preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dell'intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda di assetto urbanistico del POC, in conformità alle disposizioni del PSC.

2 In sede di POC per ciascun ambito AR e AN.1 di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC dell'Ambito di nuovo insediamento, al netto della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.

3 La scheda di assetto urbanistico del POC contiene sia indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala 1:2.000 o 1:1.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi.

4 La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo per la redazione del PUA; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa.

I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono:

- perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento
- strade carrabili di nuova realizzazione
- superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza vincoli tipologici)

- eventuali allineamenti di fronti edilizi
- parcheggi pubblici
- verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport
- principali percorsi pedonali e ciclabili
- spazi pedonali pubblici e privati
- spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato)
- edifici storici da recuperare
- edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico.

5 I contenuti prescrittivi della scheda di POC sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un'attuazione spedita e riferimenti per l'esame di eventuali proposte alternative in sede di piano attuativo.

6 Qualora le norme del PSC (scheda d'ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o all'intervento unitario convenzionato deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti.

7 L'attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del comparto con l'assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di PSC relativa all'intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - tipo relativa allo stesso Ambito.

8 Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all'Ambito.

9 Nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si attuino secondo le prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico del POC, l'attuazione può avvenire anche attraverso Intervento Unitario Convenzionato riferito all'ambito territoriale di uno o più comparti, e la sua approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative concessioni edilizie.

10 La SC eventualmente esistente, se recuperata, concorre alla determinazione della capacità edificatoria complessiva, e di conseguenza al calcolo delle dotazioni territoriali.

11 Negli ambiti AR e AN gli edifici di origine storica classificati dal PSC e dal RUE sono soggetti ai criteri di conservazione e alle modalità di intervento definite dal RUE. I diritti edificatori assegnabili dal POC con applicazione degli indici perequativi di cui all'art. sono al netto del recupero e riuso degli edifici esistenti di cui è prescritta la conservazione.

12 L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR e AN è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del POC riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali

ed altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), che dovranno essere applicate, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi all'ambito AR e AN inclusi nel medesimo POC.

13 Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell'Ambito, le relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto corredato da una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del P.O.C.

14 In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'Ambito o conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di POC.

15 Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 35, per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come "contributo di sostenibilità" per l'inserimento nel POC e l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vigenti vengono a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con approvazione del POC, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).

16 La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del P.O.C. all'atto di approvazione del Piano Attuativo, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al P.O.C.

17 Entro il limite quantitativo del 10%, la redistribuzione delle potenzialità edificatorie assegnate dal POC può avvenire attraverso il piano attuativo.

18 Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le destinazioni fissate dalla scheda normativa, può avvenire soltanto secondo la procedura della Variante al P.O.C.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE – APS

Art. 53 - Definizione

1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono definite, ai sensi dell'art.A-13 c.2 della

L.R. 24.3.2000 n.20, come le parti degli ambiti specializzati per attività produttive caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni.

2 Il PSC classifica il complesso delle aree produttive di Fiorano Modenese - in accordo con il PTCP vigente - come area produttiva di rilievo sovracomunale, in considerazione della forte integrazione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture localizzate nei due comuni. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva di tale area sono definite in un Accordo territoriale stipulato, ai sensi della L.R.20/2000, tra il comune di Fiorano Modenese e la Provincia di Modena. Il testo di tale Accordo viene allegato alle presenti Norme, di cui costituisce una proposta di strumento integrativo da sottoporre alla Provincia, contestualmente al PSC adottato, per la stesura definitiva e la sottoscrizione.

3 I contenuti dell'Accordo, che dettano prescrizioni e indirizzi per l'attuazione del PSC, del POC e del RUE, costituiscono parte integrante delle presenti Norme.

4 L'ambito territoriale sovracomunale APS si articola in vari sub-ambiti, in base al criterio della prevalenza degli usi esistenti e ammessi.

Art. 54 Articolazione degli ambiti APS e criteri di intervento

1 Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale si articolano in tre sub-ambiti:

APS.i Sub-ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione

APS.c Sub-ambiti con prevalenza di attività commerciali di livello sovracomunale

APS.t Sub-ambiti con prevalenza di attività terziario-direzionali.

2 Le porzioni di ambiti APS insediate alla data di adozione del Piano Strutturale sono distinte nella tavola 1 del PSC da quelle per i quali sono ammesse limitate integrazioni attraverso nuovi insediamenti, sempre attraverso PUA esteso ad una porzione di territorio con caratteri di autonomia funzionale.

3 Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC attraverso l'individuazione nell'allegato cartografico in scala 1:2.000 delle schede normative relative agli ambiti AC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.

4 Il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate dei sub-ambiti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- non è mai consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente all'epoca dell'adozione del PSC;
- l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di $U_f = 0,65$ mq./mq., nel quadro di un progetto di riqualificazione dell'area interessata dall'intervento, a cui è associata una convenzione che regola le modalità di organizzazione della logistica delle merci (accesso dei mezzi pesanti, operazioni di carico e scarico, funzioni di deposito e magazzinaggio).
- la possibilità di incremento della superficie coperta rispetto a quella esistente all'epoca dell'adozione del PSC è limitata ad un massimo del 10% e ad una superficie coperta non

superiore a 15.000 mq., e viene definita dal RUE finalizzandone l'utilizzo alla riorganizzazione delle funzioni e del layout aziendale, ;

- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.

5 Nelle parti totalmente o parzialmente insediate degli APS gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. In tali parti il RUE disciplina gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi esistenti alla data di adozione del PSC, oltre agli interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nei lotti parzialmente o totalmente insediati alla stessa data, promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo i criteri di cui al comma 3 che precede.

6 Il POC può inoltre prevedere entro gli ambiti APS, all'esterno dei perimetri di cui al comma 4, interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali in particolare attraverso al riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con i privati di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, modalità di trasferimento di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo delle funzioni di deposito e magazzinaggio in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC alle funzioni logistiche. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di riqualificazione dell'area produttiva, attraverso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche.

7 I seguenti sub-ambiti APS sono considerati idonei all'insediamento di strutture commerciali al dettaglio con SV > 250 mq. (già insediate o di previsione), con le seguenti specifiche:

APS.t via Ghiarola Nuova: Grande struttura alimentare e non alimentare, con SV totale = 3.760 mq. (2.500 mq. alimentare e 1.260 mq. non alimentare)

APS.t via del Crociale Esercizi Medio-Piccoli non alimentari – SV totale < 3.000 mq. - Esercizi Medio-Piccoli alimentari – SV totale < 1.500 mq.

APS.c Ubersetto incrocio – ovest Esercizio Medio-Grande alimentare e non alimentare con SV totale < 2.500 mq.

APS-t Ubersetto incrocio – est Area commerciale integrata con medie strutture alimentari e non alimentari, con SV complessiva < 5.000 mq.

8 Ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica commerciale e della L.R.20/2000, i sub-ambiti di cui al comma 6 sono classificati come aree specializzate per attività produttive di rilievo sovracomunale.

Art. 55 Modalità di attuazione degli ambiti APS

1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale si attuano attraverso un Accordo territoriale stipulato nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15 della Legge 20/2000.

I contenuti di tale Accordo definiscono i criteri generali per disciplinare:

- l'affidamento attraverso convenzioni a soggetti idonei (consorzi, società miste) di ruoli di esecuzione, riqualificazione e gestione unitaria delle aree;
- le modalità di realizzazione della rete di infrastrutture e servizi previsti dal PSC;
- gli interventi di ammodernamento, ampliamento, trasferimento di complessi industriali esistenti;
- le modalità di delocalizzazione convenzionata di attività produttive dimesse;
- la gestione coordinata degli oneri di urbanizzazione e delle altre risorse disponibili, da destinare, come previsto al comma 10 dell'art.A-13 della L.R.20/2000, al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi.

2 In sede di POC, l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e art.30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) prevede forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

3 Nella redazione e approvazione del POC l'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio.

Art. 56 Aree ecologicamente attrezzate

1 L'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali definisce gli obiettivi relativi alla progressiva trasformazione di tali aree in "aree ecologicamente attrezzate", attraverso requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti attraverso idonee misure progettuali e attuative, con riguardo in particolare a:

- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- trattamento delle acque reflue;
- contenimento dei consumi energetici;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

2 In considerazione del fatto che le aree produttive sovracomunali sono pressoché totalmente insediate, l'obiettivo prioritario assunto in sede di Accordo Territoriale è quello della definizione di tali aree come "aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente", ai sensi della Del.G.R. n.1238 del 15/07/2002.

3 L'Accordo Territoriale definisce gli obiettivi specifici del processo sopra richiamato, in

termini di condizioni di assetto territoriale e infrastrutturale, e delinea le azioni da intraprendere per promuovere il miglioramento delle infrastrutture di urbanizzazione, delle dotazioni ecologico-ambientali e degli usi, facendone oggetto di reciproci impegni programmatici del Comune e della Provincia.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI - APC

Art. 57 Definizioni e articolazione

1 Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000, dalla concentrazione di attività commerciali e produttive.

Vengono distinte tre tipologie di ambiti, prevalentemente urbanizzati:

APC.i Sub-ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione

APC.c Sub-ambiti con prevalenza di attività commerciali di livello sovracomunale

APC.t Sub-ambiti con prevalenza di attività terziario-direzionali.

2 Gli ambiti APC sono in prevalenza urbanizzati alla data di adozione del Piano Strutturale; per essi sono previsti interventi di riqualificazione funzionale e ambientale, e di riuso del patrimonio edilizio esistente; gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere.

3 Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC attraverso l'individuazione nell'allegato cartografico in scala 1:2.000 delle schede normative relative agli ambiti AC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.

4 Il seguente sub-ambito APC è considerato idoneo all'insediamento di strutture commerciali al dettaglio con SV > 250 mq., con le seguenti specifiche:

APC vie Statale – Tasso – Deledda : Medio-Piccole Strutture alimentari (esistenti).

4 Negli ambiti APC il RUE disciplina gli interventi edilizi promovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:

- non è mai consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente all'epoca dell'adozione del PSC;
- l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di $U_f = 0,65$ mq./mq., limitando all'indispensabile l'eventuale incremento della superficie coperta;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.

Art. 58 Sub-ambiti perimetrati degli ambiti APS e APC soggetti a interventi unitari convenzionati

1 Le parti degli ambiti APS e APC non urbanizzate di dimensione più significativa e quelle che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione sono perimetrata nella tav.1 del PSC, che le assoggetta all'approvazione di un progetto di Intervento Unitario esteso all'intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il Comune, o all'approvazione di un PUA.

2 L'attuazione può essere disciplinata da una scheda normativa d'ambito APS o APC allegata alle presenti norme, oppure può essere demandata al PUA o all'IUC in base alle disposizioni del PSC e del RUE; in sede di POC l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) può prevedere forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

POLI FUNZIONALI - PF**Art. 59 Definizione**

1 Ai sensi dell'art.A-15 della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC individua le parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di carattere sovracomunale. L'individuazione dei poli esistenti e di quelli previsti, e la loro classificazione effettuata dal PSC costituisce proposta dei comuni interessati per la ricognizione dei poli funzionali esistenti, da effettuare da parte della Provincia in sede di adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000.

2 Il PSC promuove il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione dei suddetti ambiti territoriali ad elevata specializzazione, attraverso la specifica normativa individuata nelle schede relative agli ambiti.

3 Il PSC individua gli ambiti territoriali che costituiscono proposte di nuovi poli funzionali, in quanto sedi di dotazioni territoriali di livello sovracomunale strategiche per l'assetto territoriale, e ne definisce le caratteristiche morfologiche, l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture, e le specifiche dotazioni.

4 I Poli Funzionali esistenti e pianificati (ricognizione) e quelli di progetto proposti dal PSC (ambiti idonei ad ospitare la localizzazione e la programmazione di nuovi poli funzionali) sono normati attraverso le Schede d'Ambito allegata alle presenti Norme; a seguito dell'eventuale approvazione dell'Accordo Territoriale con la Provincia, la disciplina dell'Accordo costituisce per i Poli Funzionali istituiti dalla Provincia attraverso il PTCP adeguamento del PSC.

Art. 60 Modalità di attuazione

1 Ai sensi dell'art. A-15 c.5 della L.R. 24.3.2000 n.20, l'attuazione degli interventi relativi a ciascun polo funzionale avviene attraverso un accordo territoriale da stipulare nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15 della stessa Legge 20.

Il PSC individua gli interventi di ampliamento, qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia e fissa i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e per assicurare la compatibilità ambientale dell'insediamento.

2 I Poli Funzionali PF si articolano in due sub-ambiti: quello degli insediamenti esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale, e quello per i nuovi insediamenti. Data la stretta connessione funzionale degli interventi da prevedere in attuazione del PSC, la s**cheda d'ambito allegata alle presenti norme riguarda il complesso dell'insediamento del Polo Funzionale, pur essendo diverse le modalità attuative nei rispettivi ambiti.

3 Gli interventi di ampliamento e di nuova infrastrutturazione del Polo Funzionale sono attuati previo inserimento nel POC. Gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti sono disciplinati direttamente dal PSC attraverso al scheda d'ambito, e le relative modalità attuative sono disciplinate dal RUE.

CAPO 4.3 DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE**Art. 61 Classificazione del territorio rurale**

1 Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. n.20/2000, il PSC individua e perimetra nelle tavole 1 in scala 1:5.000 i seguenti ambiti:

AVA – Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17)

ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18)

APA - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19)

AAP – Ambiti agricoli periurbani (art. A-20)

Art. 62 Aree di valore naturale e ambientale – AVA

1 Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:

- l'invaso e l'alveo del torrente Fossa
- i territori collinari della riserva naturale delle salse di Nirano
- le zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP e all'art.19 delle presenti Norme.

2 Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.

3 In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.

4 Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Modena, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Art. 63 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP

1 Il PSC classifica il territorio rurale collinare come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica.

Entro tale ambito il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, in quanto applicabili; in particolare:

- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19 PTCP e art.21 PSC).

2 Entro gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in aree interessate da particolari disposizioni di tutela di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti Norme (crinali, fenomeni di dissesto) sono individuate con apposito simbolo nelle tav.1 del PSC alcune situazioni insediative di aziende agricole che costituiscono presidio territoriale ed attività produttive qualificate.

Nelle situazioni di cui all'art.14 (aree di crinali), nel rispetto delle finalità generali e dei criteri di intervento definiti dal PSC per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, sono consentiti per tali situazioni, previa approvazione da parte del Comune di un Piano di Investimento Aziendale, e di una relazione sugli impatti paesaggistici prodotti dagli interventi proposti, interventi di nuova edificazione, oltre che di adeguamento delle infrastrutture e delle strutture edilizie esistenti, nel rispetto di prescrizioni la cui disciplina di dettaglio è affidata al RUE.

Per i centri aziendali di cui al presente comma, nelle situazioni di cui all'art.15, comma 1 lett.b (aree interessate da frane quiescenti), sono consentiti interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti e di nuova edificazione di fabbricati destinati ad attività agricole aziendali, a seguito dell'approvazione di piani di investimento aziendale, limitando in ogni caso gli ampliamenti e/o i nuovi fabbricati ad un massimo del 20% della superficie complessiva preesistente; gli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione sono subordinati ad una verifica complessiva, da eseguire in fase attuativa, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. I contenuti di tale verifica sono individuati dal RUE.

3 Ai sensi dell'art.A-21 comma c della L.R. 24.3.2000 n.20, il RUE, sulla base del censimento che fa parte integrante del Quadro Conoscitivo, individua in apposita cartografia alcune situazioni in cui gli edifici esistenti non hanno caratteristiche tali da consentire interventi di riuso, per le quali – anche in considerazione dell'esigenza primaria di qualificazione paesaggistica e ambientale - si assegna un diritto edificatorio da utilizzare, previa demolizione degli edifici esistenti, in aree idonee appositamente individuate. Il diritto edificatorio può essere definito dal RUE, attraverso l'applicazione dell'art. 86 c.8 , con le modalità ivi stabilite, oppure – limitatamente agli ambiti ARP e AVA - può essere definito in sede di POC, quando ricorrano esigenze di interesse generale.

Art. 64 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - APA

1 Il PSC classifica il territorio rurale di pianura in territorio di Fiorano Modenese, a nord della Pedemontana, come “ambito ad alta vocazione produttiva agricola”, in considerazione della grande qualità agronomica di tale territorio.

2 Il PSC persegue la conservazione dell'integrità del territorio agricolo di pianura, limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promovendo il riordino della qualificazione del patrimonio edilizio esistente e la razionalizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture.

3 Vengono pertanto esclusi dal PSC, in particolare in questa parte del territorio rurale, interventi edilizi e trasformazioni d'uso potenzialmente capaci di compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive esistenti, generando sottrazione di territorio e conflitti di carattere ambientale e funzionale.

4 Il PSC attua le politiche di sostegno all'attività agricola attraverso le norme del RUE, che disciplina le modalità di intervento, in particolare favorendo:

- l'adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente utilizzato a fini aziendali
- gli interventi di realizzazione di nuovi edifici aziendali, entro limiti definiti dal RUE, e quando richiesti nell'ambito di Piani di Investimento in Azienda Agricola (PIA)
- la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, soltanto nei casi – previsti alla lett. C) dell'art.A-19 della L.R. 20/2000, in cui sia dimostrato attraverso il PIA che le nuove esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 65 Ambiti agricoli periurbani - AAP

1 Sono zone che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato – ed in particolare degli ambiti specializzati per attività produttive - si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con il territorio urbano in termini:

- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
- di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
- di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.

2 In tali ambiti il PSC conferma gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti zootecnici - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi ambientali), integrative del reddito agrario.

3 La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE. Le modalità di uso e trasformazione avvengono attraverso intervento diretto.

4 Qualora gli interventi da prevedere, anche sulla base di accordi con i privati interessati (art.18 L.R.20/2000), assumano rilevante interesse per la comunità locale, essi possono essere previsti in sede di POC. Tali interventi possono prevedere azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, verificando che siano garantiti corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano.

Art. 66 Interventi edilizi in territorio rurale

1 Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa - ad eccezione delle aree di valore naturale e ambientale AVA di cui all'art.64, nelle quali non è consentita l'edificazione - soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2 Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal PSC e dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine storica (IS - ES) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (Quadro Conoscitivo del PSC – QC.C.2 vol. 1), e per gli edifici di origine non storica dalle prescrizioni dei commi seguenti.

3 In base al censimento degli edifici e dei complessi edilizi del territorio rurale (che costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo (Schedatura degli edifici non storici nel territorio rurale – QC.C.2 vol.3) il RUE individua:

- gli edifici con originaria funzione abitativa, per i quali ai sensi dell'art. A-21 comma 2 lett.a) della L.R.20/00 sono sempre ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola
- gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, per i quali ai sensi del comma 2 lett.b) del citato art. A-21 è ammesso il recupero a fini residenziali; il RUE individua (Tav. 3) gli edifici le cui attuali caratteristiche tipologiche, e il cui contesto ambientale consentono tale recupero.

4 La disciplina degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili è pure definita dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti al comma 2 lett.c) del citato art. A-21 della legge 20.

5 E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'art.A-21, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. E' in ogni caso escluso, in ciascun edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi della volumetria eccedente il valore di 1.200 mc. dell'involucro edilizio, e la realizzazione di più di 3 unità abitative.

6 Al fine di consentire lo svolgimento di attività agricole di carattere amatoriale in territorio rurale, anche se in forme non continuative, garantendo un presidio sostenibile contro il degrado e l'abbandono e la manutenzione del territorio, le aree del territorio rurale di dimensioni minime definite dal RUE possono essere attrezzate - in assenza di strutture preesistenti idonee - con piccoli manufatti di servizio, atti al deposito in sicurezza di attrezzi e piccole macchine agricole.

Le caratteristiche di tali manufatti (superficie massima, altezza massima, tipo di copertura, ecc.

sono definite dal RUE, nel rispetto del criterio generale della preventiva demolizione, a spese e cura del richiedente, di tutti i manufatti precari preesistenti, quale condizione essenziale per l'inizio dei lavori della nuova costruzione.

7. Il PSC perimetra alcuni piccoli insediamenti costituiti da tessuti urbanizzati nel territorio rurale (non classificati dal PSC entro gli ambiti urbani consolidati AC) privi di servizi pubblici e privati. Essi sono relazionati all'ambiente rurale e talvolta sono ubicati lungo gli assi della viabilità, e quindi potenzialmente esposti a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico; gli obiettivi della pianificazione sono il consolidamento della struttura esistente, senza ulteriori espansioni, come presidio territoriale e manutenzione urbanistico-edilizia. La disciplina urbanistica di tali insediamenti è affidata al RUE.

8. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento in territorio rurale sono disciplinate dal RUE e si attuano attraverso intervento diretto.

Art. 67 - Aree soggette al PAE

1 Nelle tavole 1 del PSC sono riportati i perimetri di tre aree in territorio rurale, oggetto di attività di escavazione di inerti, disciplinate dal Piano delle Attività Estrattive vigente. Entro tali perimetri si applica, per tutta la durata della convenzione, la normativa del PAE, in conformità al PIAE provinciale.

2 Le aree del PAE vigente di via Riola sono cave esaurite, in parte assoggettate dal PSC a "progetti speciali di qualificazione del paesaggio (art.80). L'ambito da riqualificare AR.3f ("Cava Ghiarola") è costituito da una cava in attività, soggetta alla disciplina del PAE, per la quale si prevede il convenzionamento della parte non attuata.

Capo 4.4 DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 68 Classificazione

1 Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende:

- le attrezzature e spazi collettivi
- le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

2 Le dotazioni territoriali sono di proprietà pubblica, ad eccezione:

- degli spazi e attrezzature per il culto e per attività complementari
- di spazi e attrezzature privati convenzionati per usi pubblici
- delle dotazioni ecologiche di proprietà privata che concorrono alla qualificazione e tutela del territorio.

3 Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in tre livelli:

- Servizi di livello sovracomunale (COLL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza. Tali servizi sono individuati nella tav.1 del PSC; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione

o nuova realizzazione) avviene attraverso POC.

- Servizi di livello urbano (COLL-U): spazi e attrezzature con bacino di utenza comunale (o comunque non superiore a quello del territorio dei due comuni di Sassuolo e Fiorano che hanno redatto il PSC in forma associata): il PSC ne definisce la localizzazione le caratteristiche. Anche questi servizi sono individuati nella tav.1 del PSC, e la loro attuazione avviene attraverso POC.
- Spazi e attrezzature di livello locale (di quartiere - COLL-L). Essi sono individuati genericamente nella cartografia in scala 1:5.000 del PSC (senza attribuzioni tipologiche), e la loro offerta – esistente o potenziale - viene considerata nel contesto del settore urbano di competenza. La relativa dotazione (qualitativa e quantitativa) costituisce requisito specifico del contesto urbano di appartenenza (riportato nella scheda normativa relativa) e obiettivo per la definizione del programma di opere pubbliche e degli interventi privati da prevedere nel POC; a tal fine essa può costituire oggetto di convenzionamento tra Amministrazione Comunale e operatori. Il RUE assegna alle aree di cui al presente alinea la classe tipologica (a - attrezzature collettive; b - istruzione; c - verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive; d - parcheggi), ed eventualmente una specifica funzione.

4 Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono individuate nella tav.1 del PSC (sigla URB), e distinte in:

- (t) impianti tecnologici
- (cp) impianti tecnologici campi pozzi acquiferi
- (c) cimiteri
- (m) magazzini comunali
- (s) serbatoi
- (ie) isole ecologiche.

Il RUE disciplina le modalità di intervento per l'adeguamento o la nuova realizzazione delle infrastrutture di cui al presente comma.

Art. 69 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali

1 Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
- attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (AN.1, AN.2, AN.3) e gli ambiti di riqualificazione (AR.1 e AR.2), sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati AC, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

Art. 70 Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi

1 L'articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la seguente:

Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.):

COLL-S.a (di livello sovracomunale) COLL-U.a (di livello urbano)

Attrezzature per l'istruzione:

COLL-S.b (di livello sovracomunale) COLL-U.b (di livello urbano)

Attrezzature e impianti sportivi; Parchi, verde pubblico attrezzato:

COLL-S.c (di livello sovracomunale) COLL-U.c (di livello urbano)

Parcheggi pubblici:

COLL-U.d (di livello urbano)

2 Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi indicati al comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 24.3.2000 n.20, vale a dire:

- 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali;
- 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali;
- una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.

3 Con sigla COLL-P il PSC identifica un ambito per l'insediamento di dotazioni private di tipo aziedale e interaziendale (asilo nido, mensa, servizi), la cui attuazione è demandata al POC, e la cui gestione (di iniziativa privata) potrà essere oggetto di accordi con la Pubblica Amministrazione per l'accesso convenzionato ai servizi.

Art. 71 Modalità di attuazione

1 Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il POC definisce, per ciascun ambito del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, e fissa i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale.

2 Il POC:

- articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva;
- programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi;
- individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell'arco di tempo della propria validità.

Art. 72 Servizi scolastici

1 E' obiettivo primario del PSC corrispondere in misura adeguata, nell'arco dei prossimi

quindici anni, in primo luogo all'intera domanda dei futuri residenti ipotizzati dal PSC. A tal fine l'offerta attuale andrà progressivamente integrata.

2 Tenuto conto del significativo ruolo sovracomunale delle attrezzature scolastiche presenti a Sassuolo, il PSC definisce inoltre un obiettivo di secondo livello che prevede di mantenere un quadro di dotazioni efficaci rispetto all'obiettivo di mantenimento di una "domanda esterna" almeno pari a quella attuale, nel quadro di un'intesa istituzionale – prevista nell'Accordo di pianificazione con la Provincia - con i comuni che beneficiano e dovrebbero continuare a beneficiare di questi servizi pubblici in comune di Sassuolo.

Art. 73 Parcheggi pubblici

1 Il PSC prevede un complesso di interventi che includono la realizzazione di parcheggi pubblici come parte integrante del programma urbanistico.

I principali parcheggi sono previsti in prossimità delle aree urbane centrale, e in corrispondenza delle funzioni a maggiore attrattività di pubblico.

Gli ambiti che possono concorrere ad una dotazione aggiuntiva significativa di parcheggi pubblici o alla sistemazione e qualificazione di quelli esistenti sono: gli ambiti di trasformazione urbanistica (AR.2) e gli ambiti per i nuovi insediamenti (AN.1)

2 Nell'ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di parcheggi pubblici prevista corrisponda un'effettiva disponibilità (sistemazione e cessione dell'area all'Amministrazione comunale).

Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica dell'ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione, interventi convenzionati, ecc.).

La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da escludere l'esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di auto dei residenti.

I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette, e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili.

Art. 74 Infrastrutture per la mobilità - MOB

1 Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua:

- il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale;
- le linee ferroviarie e le aree di pertinenza; l'ambito della nuova stazione ferroviaria unificata prevista dal PRUSST è proposto come polo funzionale;
- la linea di connessione urbana di progetto, sede ipotizzata per un sistema di trasporto pubblico su gomma, nell'ambito dell'asse strutturale della riqualificazione urbana;
- le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai

collegamenti tra i due sistemi di viabilità;

- le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto.

2 Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.

Art. 75 Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO

1 Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2 Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC (schede normative di ambito), di POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE.

3 La tavola 1 del PSC perimetra e classifica con sigla ECO le aree destinate a dotazioni ecologiche e ambientali. Entro i perimetri degli ambiti AR e AN sono individuate dalle tavole del PSC altre dotazioni ecologiche e ambientali, come indirizzo per l'attuazione dei requisiti e prestazioni assegnate all'ambito (e definite nella rispettiva scheda normativa), la cui esatta localizzazione, quantificazione e definizione progettuale spetta al POC e al RUE (per gli ambiti territoriali non interessati dal POC).

4 Nelle tavole del RUE le dotazioni ecologiche sono distinte in ECO-U (dotazioni di livello urbano) ed ECO-L (di livello locale); il RUE individua inoltre, all'interno degli ambiti AC, APC, APS, dotazioni ecologiche aggiuntive, anch'esse classificate con la sigla ECO-L, integrative rispetto a quelle definite nella cartografia di PSC..

Le caratteristiche delle aree destinate a dotazioni ecologiche ECO-U ed ECO-L sono le stesse (inedificabilità, finalità di qualificazione e protezione ambientale).

Le aree classificate ECO-U possono concorrere, se inserite in un ambito perimetrato dal PSC, al calcolo dei diritti edificatori dell'ambito entro cui sono perimetrare.

Le aree classificate ECO-L e comprese entro gli ambiti APS – APC – AR – AN concorrono sempre, in sede attuativa, al calcolo dei diritti edificatori degli ambiti attraverso i quali si attuano le previsioni del PSC (PUA, IUC).

Alle aree classificate ECO-L entro ambiti urbani consolidati AC non sono assegnati diritti edificatori.

Le dotazioni ECO-U possono essere modificate soltanto attraverso variante al PSC, mentre per quelle classificate ECO-L è richiesta la variante al RUE, nel rispetto delle prescrizioni generali dell'ambito di PSC di appartenenza.

Art. 76 Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione

1 Il PSC definisce:

- gli interventi necessari per l'adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici di interesse generale, anche attraverso un'individuazione cartografica di massima nelle tavole in scala 1:5.000
- l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognaria, impianti di depurazione;
- impianti per la raccolta dei RSU
- impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica;
- impianti e reti di comunicazioni.

2 E' compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

Art. 77 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti – indirizzi per il R.U.E. e il P.O.C.

1. In tema di prestazioni energetiche nell'edilizia, gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti sono soggetti all'applicazione del quadro normativo costituito da:
 - Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
 - Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia
 - D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e D.Lgs. "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19.8.2005 n. 192"
 - D.Lgs. 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
 - D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"
 - Deliberazione Regione Emilia-Romagna n.1366 del 26 settembre 2011 "Proposta di

modifica della parte seconda – allegati – della delibera dell'assemblea legislativa n.156/2008" e s.m.i.

2. In sede di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a piano particolareggiato deve essere redatto uno studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante.
3. Fatte salve specifiche situazioni di impedimento tecnico (da documentare adeguatamente in sede di richiesta del titolo abilitativo) gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare requisiti di comfort attraverso il controllo passivo del microclima interno.
4. Nei nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari.
5. Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri applicativi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi

6. Il PSC promuove la qualificazione degli interventi edilizi assegnando al POC e al RUE obiettivi di miglioramento della sostenibilità e compatibilità ambientale, della sicurezza, della salubrità, della sostenibilità energetica dell'abitazione e degli altri spazi costruiti.
7. A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla normativa regionale come "volontari", limitatamente agli interventi soggetti a POC (di cui al punto precedente), e viene incentivata la loro applicazione – anche in misura superiore quanto previsto dalla normativa regionale.
8. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione attraverso il RUE o eventuali specifici documenti regolamentari connessi (Linee-guida, regolamenti settoriali) sono:

Requisiti prestazionali degli edifici.

Ai sensi della L.R. 31/2002 il RUE assume e fa propri i requisiti cogenti e i requisiti volontari come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo della Regione Emilia-Romagna. Rispetto a questi ultimi il RUE provvede:

- ad aggiornare i requisiti cogenti in materia di efficienza energetica, sulla base delle più recenti disposizioni nazionali e dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici";
- ad assumere per i nuovi edifici obiettivi minimi di prestazione energetica superiori ai minimi di legge;
- ad integrare i requisiti cogenti e volontari come definiti dalla Regione con ulteriori disposizioni riguardo all'uso razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo, recupero e riuso delle acque meteoriche) e all'uso di fonti energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico).

Concorso alla qualità urbana: norme morfologiche e indirizzi per il decoro e la sicurezza delle costruzioni e il loro corretto inserimento nel contesto (facciate, coperture, distanze,

recinzioni, uso degli spazi liberi, elementi di arredo urbano). Disposizioni specifiche riguardano i contesti storici e il territorio rurale, considerato anch'esso complessivamente come un contesto storicizzato in cui occorre che i nuovi manufatti si adeguino senza conflitto con i connotati morfologici tradizionali sedimentati.

Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti

Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi

Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)

Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)

Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo.

9. Il RUE e il POC possono prevedere che i progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio.
10. Altre forme di incentivazione possono essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.

Art. 78 Progetti speciali

1 Il P.S.C. individua ambiti di applicazione di progetti di qualificazione del paesaggio e di promozione della fruizione del territorio urbano e rurale.

Tali progetti sono da attuare – previo inserimento delle relative opere nel POC – attraverso l'apporto coordinato di varie azioni, pubbliche e private, finalizzate al conseguimento di obiettivi considerati strategici per la qualificazione del territorio di Sassuolo e Fiorano Modenese.

2 In sede di POC i progetti, per iniziativa delle Amministrazioni Comunali, potranno essere definiti anche come programmi quinquennali di attuazione (coinvolgendo gli operatori interessati), con riguardo sia agli obiettivi di assetto spaziale da perseguire nel dettaglio, sia alla messa a punto delle forme convenzionali e degli strumenti attuativi in grado di gestire i processi di coordinamento connessi alla realizzazione dei progetti stessi.

3 Il POC definisce per ciascun progetto:

- le condizioni poste agli interessati per l'ottenimento, in funzione degli obiettivi del progetto e delle finalità pubbliche degli interventi, di un incremento entro il limite massimo del 10% della SC rispetto a quella altrimenti ottenibile secondo le ordinarie prescrizioni normative dell'ambito;
- le risorse "interne" (defiscalizzazione; finalizzazione oneri e contributi, partecipazione di soggetti privati, investimenti comunali sul programma delle opere pubbliche) ed "esterne"

- (finanziamenti pubblici per programmi di riqualificazione e infrastrutture);
- le linee-guida per la progettazione paesaggistica ed urbanistico-edilizia degli interventi.